



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP

Guida alla prassi in materia di trattati internazionali

Edizione 2023

La presente pubblicazione illustra le norme e la prassi seguite dalla Svizzera nell'ambito dei trattati e di altri testi internazionali. È innanzitutto destinata al personale dell'Amministrazione federale, in Svizzera e in seno alle rappresentanze all'estero. L'apparato critico risponde essenzialmente a esigenze pratiche. I link alle pagine Internet menzionate sono stati consultati l'ultima volta il 29 marzo 2023.

Autore: CLAUDE SCHENKER, avvocato, *LL.M.*, capo in codirezione della Sezione dei Trattati, Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP, Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

INDICE

I.	Nozione di trattato	5
A.	Definizione	5
B.	Trattato bilaterale e trattato multilaterale	5
C.	Forma	5
D.	Denominazione	5
a.	Trattato	6
b.	Convenzione	6
c.	Accordo	6
d.	Intesa (accordo)	6
e.	Scambio di lettere e scambio di note	6
f.	Altri	6
E.	Strumenti che non sono trattati	7
a.	Strumenti giuridicamente non vincolanti	7
b.	Atti unilaterali	8
F.	Trattati della Confederazione e trattati dei Cantoni	9
II.	Negoziazione di trattati	10
A.	Avvio della procedura	10
B.	Consultazione	10
C.	Mandato di negoziazione	10
D.	Elaborazione di un progetto di testo	11
E.	Negoziati ufficiali	11
a.	Pieni poteri di negoziazione	11
b.	Adozione e autenticazione del testo del trattato	12
III.	Contenuto dei trattati	13
A.	Titolo e preambolo	13
a.	Oggetto e designazione delle parti	13
b.	Presentazione dei motivi	13
c.	Indicazione dei plenipotenziari e clausola sui pieni poteri	13
B.	Dispositivo	14
C.	Clausole finali	14
a.	Composizione di controversie	14
b.	Entrata in vigore	14
c.	Applicazione provvisoria	15
d.	Denuncia e ritiro	15
e.	Altri	16
D.	Allegati	16
IV.	Lingue dei trattati	17
A.	Testo autentico	17
B.	Traduzioni	17
C.	Correzione degli errori di redazione	18
V.	Depositario dei trattati	18
A.	Designazione	18
B.	Ruolo	18
VI.	Alternat dei trattati bilaterali	20
A.	Nozione	20
B.	Copertina	20
C.	Nastro o cordoncino	21
D.	Sigillo	21
E.	Originale	21
F.	Copia conforme	21
VII.	Firma dei trattati	22
A.	Parafatura	22
B.	Firma <i>ad referendum</i>	22
C.	Pieni poteri di firma	22
D.	Firma	23
a.	Firma autografa	23
b.	Firma elettronica	23
E.	Luogo e data	24

F.	Identificazione della firma.....	24
G.	Riserve e dichiarazioni.....	24
VIII.	Procedura interna di approvazione dei trattati	25
A.	Distinzione tra trattati e strumenti non vincolanti.....	25
B.	Competenza dell'Assemblea federale.....	25
C.	Competenza del Consiglio federale.....	26
D.	Competenza delle unità amministrative subordinate.....	27
E.	Referendum.....	27
F.	Competenza per denunciare o sospendere un trattato.....	28
G.	Rapporto annuale al Parlamento.....	28
IX.	Espressione del consenso a essere vincolati da un trattato	29
A.	Firma definitiva.....	29
B.	Ratifica.....	29
C.	Accettazione, approvazione e atto di conferma formale.....	30
D.	Adesione o accessione.....	30
E.	Successione degli Stati.....	30
X.	Riserve, dichiarazioni e obiezioni	32
A.	Riserva.....	32
B.	Dichiarazione.....	32
C.	Ammissibilità.....	33
D.	Obiezione.....	33
E.	Ritiro.....	34
F.	Competenze in Svizzera.....	34
XI.	Pubblicazione dei trattati	35
A.	Pubblicazione nazionale.....	35
a.	Raccolta ufficiale.....	35
b.	Raccolta sistematica.....	36
c.	Foglio federale.....	36
d.	Pubblicazioni elettroniche.....	36
B.	Trattati classificati.....	37
C.	Registrazione internazionale.....	37
D.	Registrazione e archiviazione interni.....	37
XII.	Applicazione e interpretazione dei trattati	39
A.	Diritto internazionale e diritto interno.....	39
B.	Applicazione.....	39
a.	<i>Ratione personae</i> (nei confronti delle persone).....	39
b.	<i>Ratione temporis</i> (nel tempo).....	40
c.	<i>Ratione materiae</i> (in considerazione della materia).....	40
C.	Modifiche.....	40
D.	Nullità.....	41
E.	Estinzione.....	41
F.	Interpretazione.....	42
	ALLEGATO A - Denominazioni di strumenti internazionali e classificazione	43
	ALLEGATO B - Suggerimenti terminologici per trattati e atti non vincolanti	44
	ALLEGATO C - Schema della procedura di conclusione di un trattato	45
	ALLEGATO D - Promemoria firma autografa: trattati e altri strumenti bilaterali	46
	ALLEGATO E - Clausole finali di un trattato. Esempi di disposizioni	47
	ALLEGATO F - La competenza in Svizzera per concludere uno strumento internazionale	48
	ALLEGATO G - Opere di riferimento	49
	TAVOLA DELLE LEGGI CITATE	50
	INDICE ANALITICO	52

I. Nozione di trattato

A. Definizione

- ¹ Un trattato è un accordo internazionale, di norma concluso per iscritto, tra due o più soggetti di diritto internazionale pubblico, per il tramite del quale questi esprimono la loro comune volontà di assumere obblighi disciplinati dal diritto internazionale o di rinunciare ad alcuni diritti, indipendentemente dal fatto che tale accordo sia costituito da uno strumento unico, o da due o più strumenti connessi, e qualunque sia la sua denominazione particolare.¹

B. Trattato bilaterale e trattato multilaterale

- ² Occorre fin da subito effettuare una distinzione fondamentale tra un trattato bilaterale, concluso tra due parti, e un trattato multilaterale, concluso tra più di due parti². I trattati bilaterali e quelli multilaterali differiscono essenzialmente per la modalità di conclusione, l'entrata in vigore e la gestione.

C. Forma

- ³ Un trattato bilaterale riveste di norma la forma di un unico strumento firmato dalle due parti o quella di uno scambio di due documenti, note diplomatiche o lettere che constatano la comune volontà delle parti. Un trattato multilaterale è costituito da un unico documento. In via eccezionale, se il numero di firmatari non è superiore a quattro o cinque, può essere concluso con uno scambio di documenti.
- ⁴ Il diritto internazionale è caratterizzato dal principio della libertà contrattuale. Non prescrive alcuna forma speciale per i trattati. Riconosce persino la validità degli accordi orali³, fatte salve richieste di prove. I trattati verbali tuttavia sono rari per ragioni di certezza giuridica.

D. Denominazione

- ⁵ La terminologia utilizzata per designare un trattato è molto variata e la prassi poco omogenea. I termini utilizzati possono dare adito a confusione. Benché più o meno intercambiabili, alcuni vocaboli rivestono una connotazione particolare.
- ⁶ Il titolo di un atto internazionale non è decisivo al fine di determinarne la natura.⁴ È però essenziale sapere se le parti desiderano conferire alla loro intesa un carattere giuridicamente vincolante. In caso contrario, non si è in presenza di un trattato.⁵ Il carattere giuridico o meno di uno strumento internazionale risulta dal testo dell'atto e non dal titolo. Tuttavia si è affermato un determinato uso e il titolo di un trattato non è del tutto arbitrario, sicché può costituire un

¹ Cfr. art. 2 par. 1 lett. a della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (Convenzione di Vienna; CV; RS 0.111). Tale convenzione contiene le principali norme, spesso consuetudinarie, riguardo alla conclusione, all'applicazione, all'interpretazione e all'estinzione dei trattati.

² La Svizzera ha concluso oltre 5000 trattati bilaterali ed è parte di circa 1200 trattati multilaterali.

³ Art. 3 lett. a CV: «Il fatto che la presente convenzione non si applichi agli accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica [...] il valore giuridico di tali accordi». Talvolta è utilizzato il termine *Gentleman's agreement*.

⁴ Art. 2 par. 1 lett. a *in fine* CV.

⁵ Cfr. n. marg. 18 segg.; cfr. anche GAAC 70.69 (2006 IV) e riferimenti.

elemento per interpretare l'intenzione delle parti. È dunque possibile stabilire, a titolo indicativo, una gerarchia di denominazioni in ordine decrescente secondo il grado di solennità degli atti.⁶

a. Trattato

⁷ Termine utilizzato come vocabolo generico o per la denominazione di accordi riguardanti temi importanti, quella di trattato è stata a lungo la denominazione usuale degli accordi internazionali. Questo termine è oggi riservato ad atti relativamente solenni.

b. Convenzione

⁸ In linea di massima la convenzione contiene norme di diritto di carattere generale, ma in un ambito meno fondamentale rispetto al trattato. Questa nozione è divenuta il termine standard per designare strumenti stipulati sotto l'egida delle organizzazioni internazionali.

c. Accordo

⁹ Termine molto generale, l'accordo può contenere impegni di natura tecnica, economica, commerciale, finanziaria o culturale. Un *accordo quadro* viene spesso concretizzato mediante accordi più specifici oppure *accordi di progetto*.

d. Intesa (accordo)

¹⁰ L'intesa (accordo) disciplina in linea di principio questioni di carattere secondario o provvisorio. In tale contesto, può stabilire le modalità di attuazione di un trattato quadro.

e. Scambio di lettere e scambio di note

¹¹ Lo scambio di lettere o di note diplomatiche rappresenta la modalità più semplice per concludere un trattato. Il termine indica esattamente in cosa consiste il procedimento utilizzato per concretizzare questo tipo di accordo.⁷ Disciplina solitamente questioni di minore importanza, isolatamente o in allegato a un altro strumento. Questa modalità viene spesso scelta in caso di piccole modifiche a un accordo bilaterale.

¹² Il preambolo e le clausole finali sono estremamente ridotti. La prima comunicazione costituisce la proposta e indica i diritti e gli obblighi sui quali le parti contraenti si sono precedentemente accordate, comprese le modalità di entrata in vigore e denuncia. La seconda, che spesso riprende per esteso e tra virgolette il testo della prima al fine di evitare malintesi, risponde alla prima comunicazione limitandosi all'espressione del consenso e ai saluti di rito.

¹³ L'accordo può entrare in vigore, salvo disposizioni contrarie, a partire dalla data della seconda comunicazione o più di frequente dalla data di ricezione della lettera o della nota di risposta. Solitamente è concluso in una sola lingua stabilita in precedenza.⁸ Non sono necessari pieni poteri di firma, perlomeno per quanto riguarda lo scambio di note.

f. Altri

¹⁴ Il protocollo e il *protocollo aggiuntivo* sono termini generici invalsi per denominare atti che completano uno strumento di base.

⁶ Cfr. anche l'Allegato A per una lista delle denominazioni suggerite nelle tre lingue ufficiali e in inglese.

⁷ Cfr. art. 13 CV.

⁸ Cfr. anche n. marg. 65 segg.

- ¹⁵ Il termine più specifico *concordato* designa solitamente in primo luogo i trattati conclusi dalla Santa Sede per disciplinare la situazione giuridica della Chiesa cattolica in uno Stato partner e, in secondo luogo (e in tal caso non si tratta di un trattato internazionale), i trattati stipulati tra i Cantoni svizzeri.⁹
- ¹⁶ La *dichiarazione di reciprocità* designa talvolta uno scambio di lettere o note nelle quali una parte subordina la concessione di alcuni diritti o vantaggi al riconoscimento dell'altra parte degli stessi diritti o vantaggi.
- ¹⁷ Altri vocaboli sono utilizzati più di rado: *patto*, *carta*, *costituzione*, *atto costitutivo*, *statuto* o *atto* per strumenti più o meno solenni; *protocollo d'intesa*, *regolamento* o *norme* per strumenti complementari o secondari, mentre *atto aggiuntivo*, *emendamento* o *modifica* per testi aventi questa funzione.
- E. Strumenti che non sono trattati
- a. Strumenti giuridicamente non vincolanti
- ¹⁸ Alcuni strumenti non hanno carattere pattizio poiché, in caso di inadempimento, non impegnano la responsabilità giuridica internazionale dei contraenti. Si basano su una dichiarazione di intenti comuni delle parti, la cui portata è politica. I firmatari devono innanzitutto accordarsi sulla natura giuridicamente non vincolante di tali strumenti. Questi possono essere intitolati¹⁰ *dichiarazione* o *lettera d'intenti*, *memorandum d'intesa*¹¹, *dichiarazione ministeriale*, *dichiarazione (comune)*¹², *modus vivendi*, o, in caso di atti più specifici, *risoluzione*¹³, *decisione*¹⁴, *raccomandazione*, *atto finale*¹⁵, *verbale*¹⁶, *comunicato congiunto*. Sono inoltre utilizzati altri termini della corrispondenza diplomatica: *promemoria*, *memorandum*.
- ¹⁹ Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, si dovrebbe se possibile evitare di utilizzare uno dei suddetti termini per designare un vero e proprio trattato. Per contro, non è sufficiente che un atto abbia formalmente una di queste denominazioni per avere una natura giuridicamente non vincolante. È infatti inoltre necessario che il testo sia formulato nel suo complesso con termini che non esprimono un impegno giuridico.
- ²⁰ Un certo numero di clausole e nozioni che possono esprimere l'intenzione delle parti di vincolarsi giuridicamente devono dunque essere riservate ai trattati. Alla loro prassi e vanno evitate nella redazione di strumenti che non contemplano obblighi giuridici. Ad esempio, occorre riservare a strumenti non vincolanti termini come «*desidera*», «*può*», o «*ha intenzione*» e

⁹ Art. 48 Cost.

¹⁰ Cfr. anche l'Allegato A.

¹¹ Alcuni Stati, spesso per ragioni di procedura interna, desiderano denominare Memorandum d'intesa (*Memorandum of Understanding, MoU*) atti giuridicamente vincolanti; la Svizzera può accogliere tale richiesta in caso di imperiosa necessità in quanto, come detto, la denominazione non determina il carattere dell'atto.

¹² Di solito uno strumento indipendente avente questo titolo non è giuridicamente vincolante. Se allegata a un trattato, una tale dichiarazione (interpretativa) può tuttavia avere portata giuridica.

¹³ Da non confondere p. es. con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il cui valore giuridico solitamente vincolante non è messo in discussione.

¹⁴ Le decisioni adottate nell'ambito di organizzazioni o di conferenze internazionali possono tuttavia contenere modifiche ai trattati o ai loro allegati, come talvolta nel caso delle decisioni dei comitati misti, istituiti principalmente con l'UE. Il carattere convenzionale o meno è analizzato caso per caso.

¹⁵ Cfr. n. marg. 39 e 42.

¹⁶ Il *verbale (minutes)* di un incontro, se firmato congiuntamente, dovrà essere redatto accuratamente con termini che non esprimono alcun impegno giuridico. Il titolo *Verbale d'accordo (Agreed minutes)* dovrebbe piuttosto essere riservato a semplici trattati giuridicamente vincolanti. Per evitare confusioni in tedesco, i termini *Sitzungsprotokoll* o *Niederschrift* sono da preferirsi a quello di *Protokoll* (cfr. anche n. marg. 14).

riservare ai trattati termini quali «*si impegna a*» o «*deve*» così come alcuni verbi al presente o al futuro.¹⁷ In atti di questo tipo è inoltre consigliato prevedere una disposizione specifica che precisi che il testo non crea nessun obbligo giuridicamente vincolante per i suoi firmatari¹⁸. È tuttavia importante evitare che una tale clausola volta ad escludere la volontà delle parti di creare diritti e obblighi non sia contraddetta nello stesso atto da formulazioni vincolanti.

21 In linea di principio, un'intesa giuridicamente non vincolante è ovviamente possibile su qualsiasi tema. Non è tuttavia consigliata per questioni che per natura non vi si prestano, come l'impegno a mantenere riservate informazioni, la composizione di controversie, la determinazione di piani finanziari dettagliati o di procedure particolarmente precise. Sono altresì riservati ai trattati termini fissi e clausole di entrata in vigore e denuncia. In uno strumento giuridicamente non vincolante è tutt'al più possibile precisare la data in cui quest'ultimo entrerà in vigore. In sua mancanza, la data della firma, la quale deve essere menzionata, stabilisce l'inizio dell'applicazione dello strumento.

22 In sintesi, i criteri di distinzione tra uno strumento giuridicamente vincolante e un testo giuridicamente non vincolante sono, in ordine di importanza decrescente:

- i termini utilizzati nel testo e la formulazione di quest'ultimo nel suo complesso,
- un'eventuale clausola specifica che precisi la natura del testo,
- la compatibilità del contenuto e della natura dello strumento,
- clausole finali elaborate, riservate ai trattati, e
- il titolo dello strumento, da considerare come un'indicazione della volontà delle parti.

23 Si parla di *soft law* (diritto mite)¹⁹ in presenza di testi giuridicamente non vincolanti (*soft*) contenenti tuttavia regole di comportamento che presentano un certo carattere normativo (*law*). Al di là delle semplici dichiarazioni politiche d'intenti o delle buone pratiche, la *soft law*, utilizzata soprattutto in ambito multilaterale, mira a guidare il comportamento dei destinatari. La *soft law* non rientra nel diritto internazionale ed è raro che possa dar vita a nuove norme di diritto consuetudinario. La sua applicazione è meno uniforme, ma più flessibile e spesso più rapida di quella di un trattato.

b. Atti unilaterali

24 Altri strumenti non costituiscono trattati nella misura in cui la manifestazione della volontà non fosse espressa in modo concertato ma solamente da una delle parti. Una dichiarazione unilaterale può essere presentata indipendentemente da qualsiasi trattato. L'autore può inoltre, in relazione a un trattato, impegnarsi mediante un atto unilaterale ad assumere obblighi che esulano da quelli imposti dal trattato. Le dichiarazioni unilaterali obbligano il soggetto di diritto internazionale che ne è autore per quanto questi abbia voluto impegnarsi giuridicamente e gli altri soggetti interessati abbiano conoscenza di tale impegno. Non è imposta alcuna contropartita. Non è richiesta alcuna accettazione.²⁰

25 Considerati gli effetti di un tale atto, la competenza interna per decidere di impegnarsi giuridicamente sul piano internazionale mediante un atto unilaterale segue le stesse regole applicabili alla conclusione di un trattato.

¹⁷ Dipende dalla lingua. Cfr. anche l'Allegato B per una lista, nelle tre lingue ufficiali e in inglese, dei termini specifici suggeriti per il tipo di strumento, giuridico o politico, da concludere.

¹⁸ Cfr. n. marg. 108.

¹⁹ Su questo tema cfr. Consultazione e coinvolgimento del Parlamento nel settore della «*soft law*», Rapporto del Consiglio federale del 26 giugno 2019 in adempimento del postulato 18.4104, depositato dalla Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati il 12 novembre 2018; www.parlamento.ch → Oggetto: 18.4104; Cfr. anche Promemoria sulla *soft law* (fr, intranet: <https://intranet.bk.admin.ch> → Raccoglitore rosso → Negoziati e accordi...). Sulla competenza interna di approvazione e coinvolgimento del Parlamento, cfr. n. marg. 108 e 111.

²⁰ Cfr. GAAC 60.133 (1995 IV).

F. Trattati della Confederazione e trattati dei Cantoni

- ²⁶ L'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) stabilisce che gli affari esteri competono alla Confederazione. L'aspetto principale di tale attribuzione è la competenza generale di concludere trattati. La Confederazione rappresenta la Svizzera all'interno della comunità internazionale in quanto soggetto di diritto internazionale pubblico²¹. Può in linea di massima stipulare trattati anche in ambiti che, sul piano nazionale, sono di competenza dei Cantoni, ma a tale proposito dà prova di grande prudenza²².
- ²⁷ L'articolo 55 Cost. sulla collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera prevede al capoverso 3 che i Cantoni collaborino in modo appropriato ai negoziati internazionali. La legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC; RS 138.1) stabilisce le modalità di cooperazione e di consultazione dei Cantoni quando le loro competenze o i loro interessi essenziali sono in questione. Per quanto incaricati della trasposizione del diritto internazionale, i Cantoni sono tenuti a procedere tempestivamente ai necessari adeguamenti (art. 7 LFPC). Tuttavia, la Confederazione può assumere essa stessa tale incombenza se questo si rivela indispensabile per adempiere gli impegni internazionali o opportuno in considerazione del tenore del trattato²³.
- ²⁸ Ai sensi dell'articolo 56 Cost., i Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza (cpv. 1). Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni (cpv. 2 *in initio*). Tuttavia, se dovesse essere il caso, il Consiglio federale o un Cantone può sollevare reclamo dinanzi all'Assemblea federale (art. 186 cpv. 3 Cost.). L'Assemblea federale deciderà allora in merito all'approvazione (art. 172 cpv. 3 Cost.).
- ²⁹ Prima di concludere un trattato, i Cantoni devono informare la Confederazione (art. 56 cpv. 2 *in fine*).²⁴ I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione (cpv. 3). Nella prassi, il Consiglio federale firma di norma il trattato in nome proprio e/o in nome dei Cantoni. La denuncia da parte dei Cantoni di un trattato concluso in loro nome dal Consiglio federale passa obbligatoriamente per quest'ultimo.

²¹ Cfr. anche n. marg. 107.

²² Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, 214 segg. ad art. 49 del disegno.

²³ *Ibidem*.

²⁴ I dettagli sono disciplinati dagli art. 61c e 62 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e dall'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). Una rappresentanza o un ufficio sollecitato per la conclusione di un trattato di un Cantone deve, se il Cantone non vi ha ancora provveduto, informare la DDIP, che potrà a seconda dei casi garantire il contatto con il Cantone e la Cancelleria federale al fine di avviare la procedura prevista.

II. Negoziazione di trattati²⁵

A. Avvio della procedura

- ³⁰ L'iniziativa volta alla conclusione di un trattato bilaterale o alla partecipazione a un trattato multilaterale spetta, generalmente, al DFAE o ad altri dipartimenti per i trattati di loro competenza. Può inoltre provenire dal Consiglio federale stesso, da un intervento parlamentare o da un cantone.
- ³¹ Nelle relazioni bilaterali l'iniziativa può naturalmente provenire anche da un soggetto di diritto internazionale che intenda vincolarsi in via pattizia con la Svizzera in un ambito particolare. In materia multilaterale può provenire sia dall'organizzazione internazionale sotto l'egida della quale il trattato deve essere concluso sia da uno Stato o da un gruppo di Stati.

B. Consultazione

- ³² L'articolo 147 Cost. relativo alla procedura di consultazione prevede che i Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati siano invitati a pronunciarsi sui trattati importanti. Tale consultazione deve essere indetta nel corso dei lavori preparatori relativi ai trattati che sottostanno al referendum previsto dall'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o sono sottoposti al referendum previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.²⁶ o ancora che riguardano interessi essenziali dei Cantoni. Può essere indetta per altri trattati. Per motivi oggettivi è possibile rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto.²⁷
- ³³ La procedura di consultazione può essere avviata prima dell'attribuzione del mandato di negoziazione e persino dopo la firma con riserva di ratifica. L'unità organizzativa competente sceglie il momento che ritiene più opportuno al fine di garantire il raggiungimento dello scopo della consultazione così come stabilito dalla legge.²⁸

C. Mandato di negoziazione

- ³⁴ Per la negoziazione di trattati il cui oggetto è importante, spetta in generale al Consiglio federale conferire un mandato. Tuttavia la prassi non ha ancora delineato i criteri giuridici per determinare gli ambiti importanti; la valutazione politica è decisiva. La competenza di decisione e di conferimento del mandato si fonda sull'articolo 184 capoverso 1 Cost., che attribuisce al Consiglio federale la cura degli affari esteri in generale. Prima di stabilire o modificare le direttive e linee direttrici concernenti il mandato per negoziati internazionali importanti, il Consiglio federale consulta le commissioni parlamentari competenti per la politica estera. Successivamente le informa sullo stato di avanzamento dei lavori e sul proseguimento dei negoziati.²⁹

²⁵ Cfr. anche lo svolgimento schematico della procedura nell'Allegato C.

²⁶ Sul referendum, cfr. n. marg. 117 segg.

²⁷ Art. 3 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 e art. 3a cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061).

²⁸ Secondo l'art. 2 LCo, la procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione. La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.

²⁹ Art. 152 cpv. 3 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10) e art. 5b OLOGA.

³⁵ Per un trattato bilaterale spesso il conferimento di un mandato del Consiglio federale non è di fatto considerato indispensabile, tranne che nelle relazioni con l'UE e altri partner importanti e in alcuni ambiti politicamente o economicamente sensibili. Un mandato di negoziazione può sembrare superfluo soprattutto negli ambiti in cui il contenuto degli accordi è ampiamente standardizzato.³⁰ Per contro, per un trattato multilaterale in preparazione, il principio è invertito: il dipartimento che desidera che la Svizzera sia vincolata da un accordo chiede generalmente al Consiglio federale, tramite un mandato, di decidere in merito alla partecipazione a una conferenza di plenipotenziari e di dare istruzioni alla delegazione svizzera incaricata di collaborare all'elaborazione e all'adozione di un trattato.

³⁶ Le Direttive del Consiglio federale concernenti l'invio di delegazioni a conferenze internazionali³¹ forniscono alcune precisazioni in materia di mandato. Prevedono che il Consiglio federale decide in merito all'invio di delegazioni ed emana istruzioni (n. marg. 41). L'invio di una delegazione e le istruzioni possono tuttavia essere decisi a livello di dipartimento o di ufficio, previa consultazione dei servizi federali interessati (n. marg. 441-443), in una delle due casi seguenti (n. marg. 44):

- non insorgono nuovi impegni materiali o finanziari che esulano dalle competenze del dipartimento o dell'ufficio responsabile, in tal caso è inoltre necessario che la conferenza abbia un'importanza politica limitata, oppure che i negoziati si svolgano sotto l'egida di un'organizzazione internazionale di cui la Svizzera è membro e il cui obiettivo è contribuire allo sviluppo del diritto internazionale o di standard e direttive internazionali;
- il Consiglio federale ha già impartito un mandato sufficiente, in termini generali o in occasione di una precedente conferenza analoga.

D. Elaborazione di un progetto di testo³²

³⁷ Per un trattato bilaterale, dopo le consultazioni che possono rivelarsi necessarie a livello internazionale, un progetto di testo è solitamente redatto unilateralmente o in collaborazione con lo Stato partner, prima dell'apertura vera e propria dei negoziati. Il dipartimento competente può elaborarlo nel corso di riunioni preparatorie oppure per corrispondenza.

³⁸ L'elaborazione di un progetto di trattato multilaterale ha usualmente luogo presso l'organizzazione internazionale sotto l'egida della quale il trattato è adottato oppure è effettuata dalla stessa conferenza diplomatica incaricata di adottare un trattato. Queste entità talvolta incaricano un organo esterno specializzato della redazione di un progetto.

E. Negoziati ufficiali

a. Pieni poteri di negoziazione

³⁹ I pieni poteri in Svizzera sono rilasciati dalla Cancelleria federale, generalmente sulla base della decisione del Consiglio federale di conferimento del mandato³³. Includono la nomina dei membri

³⁰ Cfr. n. marg. 43.

³¹ Tali direttive del 9 dicembre 2022 (FF 2022 3078) sono direttamente applicabili esclusivamente in materia multilaterale (n. marg. 11), ma è talvolta possibile utilizzarle come esempio per negoziati bilaterali.

³² Sulle questioni redazionali, ad esempio relativamente ai termini, alla formulazione di espressioni o alla struttura, ma anche alla coerenza del testo in sé e rispetto ad altri trattati e al diritto nazionale, i Servizi linguistici centrali della Cancelleria federale possono essere consultati se il testo non è ancora stato parafato, se dovrà essere pubblicato in un organo ufficiale (FF, RU, RS) e se una delle versioni originali del testo è in tedesco, francese o italiano.

³³ Quando il conferimento del mandato compete al dipartimento o all'ufficio (cfr. n. marg. 36), ma i pieni poteri sono comunque richiesti, l'unità in questione li ottiene mediante decisione presidenziale.

della delegazione autorizzata a partecipare a una conferenza internazionale e, eventualmente, l'autorizzazione a firmare l'atto finale della conferenza.

⁴⁰ Il capo di una delegazione investito di tali poteri di negoziazione è autorizzato, senza ulteriore procura, a parafare³⁴ se opportuno il testo definitivo risultato dalle trattative o, se l'adozione del testo è messa ai voti, a votare per la Svizzera. In occasione di conferenze internazionali è solitamente costituita una commissione di verifica, il cui ruolo è di verificare i poteri conferiti e di indicare alla conferenza che solo le delegazioni i cui poteri sono stati trovati in buona e debita forma sono autorizzate a partecipare al voto, alla firma dell'atto finale o alla siglatura.³⁵ Per la firma di un trattato internazionale sono invece necessari pieni poteri specifici e in genere sono conferiti con documento separato.³⁶

b. Adozione e autenticazione del testo del trattato

⁴¹ Quando un progetto è stato redatto prima dell'apertura dei negoziati, il testo definitivo sarà stabilito nel corso di questi ultimi. In mancanza di un testo predisposto, il progetto deve essere elaborato e approvato nel corso dei negoziati ufficiali, poi infine riconosciuto come autentico e definitivo (art. 9 seg. CV).

⁴² Quando è adottato all'interno di una conferenza, secondo modalità variabili di caso in caso (consensus, voto), il testo definitivo di un trattato multilaterale è spesso allegato all'atto finale della conferenza. L'atto finale è uno strumento senza valore giuridico vincolante, in cui sono illustrati in forma abbreviata l'obiettivo della conferenza, elementi organizzativi importanti, eventuali indicazioni sommarie sullo svolgimento della conferenza e il risultato di quest'ultima.

³⁴ Cfr. n. marg. 90 seg.

³⁵ I criteri di validità dei pieni poteri stabiliti da una commissione di verifica all'interno di una conferenza possono essere più flessibili di quelli applicati per i pieni poteri di firma di un trattato (cfr. n. marg. 94), p. es. accettazione di copie o documenti firmati da una persona di rango inferiore a quello del capo di Stato, capo del Governo o ministro degli affari esteri.

³⁶ Cfr. n. marg. 93 segg.

III. Contenuto dei trattati

⁴³ I trattati hanno spesso una struttura simile. In numerosi ambiti la prassi internazionale ha sviluppato clausole tipo o modelli di trattati bilaterali, che fungono dunque da progetti redatti a partire dai quali si negoziano esclusivamente le questioni aperte. Analogamente è frequente che una parte proponga testi identici a diversi Stati partner di una relazione bilaterale. Ne risultano testi ampiamente standardizzati, come accade talvolta in materia di doppia imposizione, di protezione degli investimenti, di trasporto aereo, di sicurezza sociale, di riammissione, di rilascio visti o ancora di libero scambio. Esistono inoltre, in ambiti specifici, modelli di testi messi a disposizione da organismi internazionali, come ad esempio l'OCSE.

A. Titolo e preambolo

a. Oggetto e designazione delle parti

⁴⁴ Il titolo menziona l'oggetto del trattato e, nei trattati bilaterali o limitati a un numero ristretto di parti, è preceduto dalla loro designazione. I contraenti sono menzionati con il nome degli Stati o delle organizzazioni internazionali, oppure con i nomi degli organi che li rappresentano. Gli Stati sono designati con la loro denominazione ufficiale³⁷, seguendo, nei trattati tra più Stati, l'ordine alfabetico della lingua del testo in questione³⁸. Nella misura del possibile, la denominazione delle parti deve essere uniforme nell'insieme del trattato (titolo, preambolo, testo e firme) e i contraenti devono avere lo stesso livello gerarchico. La Svizzera è menzionata talvolta come «la Svizzera» o «la Confederazione Svizzera», talvolta come «il Consiglio federale svizzero»³⁹. Non è necessario indicare nel titolo la competenza interna di conclusione. Sicché anche un trattato concluso da un dipartimento sulla base di una delega legislativa è generalmente firmato in nome del Consiglio federale se lo Stato partner lo firma in nome del governo.

⁴⁵ Dopo il titolo, un trattato comincia spesso con un preambolo. Oltre a riprendere il nome delle parti, il preambolo può contenere i seguenti elementi.

b. Presentazione dei motivi

⁴⁶ Il preambolo contiene poi i motivi che hanno indotto le parti a concludere il trattato e talvolta riporta l'obiettivo perseguito. Lo scopo di un accordo è spesso menzionato anche in uno dei primi articoli del trattato. È spesso fatto riferimento alle buone relazioni tra i contraenti e ai precedenti trattati multilaterali e bilaterali, riguardo a temi correlati, che vincolano le parti. Fatte salve eccezioni, il preambolo non contiene norme giuridiche e non ha portata giuridica immediata. Tuttavia, la presentazione dei motivi può essere rilevante per l'interpretazione del trattato.

c. Indicazione dei plenipotenziari e clausola sui pieni poteri

⁴⁷ Alla fine del preambolo possono trovarsi i cognomi, i nomi, i titoli e le funzioni dei plenipotenziari unitamente a una formula attestante il possesso dei pieni poteri e che questi sono stati trovati in buona e debita forma e sono stati scambiati. Tuttavia tali elementi sono inclusi di rado, in particolare nei trattati multilaterali, e negli strumenti recenti non sono più utilizzati.

³⁷ Cfr. le liste delle denominazioni ufficiali degli Stati nelle tre lingue nazionali sul sito internet del DFAE all'indirizzo www.dfae.admin.ch/trattati.

³⁸ Per i trattati bilaterali, cfr. n. marg. 79 segg.

³⁹ Il termine «Consiglio federale svizzero» deve essere preferito a «Governo svizzero»; l'aggettivo «elvetico» deve essere evitato.

B. Dispositivo

- ⁴⁸ Il dispositivo costituisce il corpo del trattato. Contiene le clausole materiali convenute dalle parti. Generalmente è suddiviso in articoli, a loro volta suddivisi in paragrafi. Gli articoli possono essere raggruppati in sezioni, capitoli o parti, sono numerati in cifre arabe, più raramente in numeri romani. Il dispositivo contiene in ordine successivo le disposizioni generali, le disposizioni speciali e le clausole finali. Nella misura del possibile, le «Direttive di tecnica legislativa (DTL) della Confederazione»⁴⁰ e i principi contenuti nella pubblicazione «Guida di legislazione»⁴¹ saranno seguiti nell'elaborazione e nella redazione dei trattati, sempre che questo sembri ragionevole nel contesto della negoziazione.
- ⁴⁹ Le disposizioni generali sono classificate in ordine cronologico, ovvero secondo le fasi che le parti dovranno seguire per l'esecuzione del trattato. Anche le disposizioni speciali sono enunciate secondo un ordine logico e sistematico. Occorre evitare di fare riferimento a ulteriori disposizioni del testo e, per ragioni di chiarezza, di ricorrere troppo spesso a rimandi testuali all'interno dello stesso trattato. Occorre inoltre evitare le note a piè di pagina o limitarne l'uso alla menzione di fonti o riferimenti formali. Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per prevenire difficoltà di interpretazione, ogni disposizione materiale ha una precisa collocazione all'interno del testo.⁴²

C. Clausole finali

- ⁵⁰ Le clausole finali fanno parte del dispositivo del trattato ma meritano un'attenzione particolare. Spesso trascurate nei negoziati e nella redazione dei trattati, rivestono tuttavia un'importanza fondamentale per la corretta applicazione da parte dei contraenti delle disposizioni pattizie.⁴³

a. Composizione di controversie

- ⁵¹ La Svizzera attribuisce grande importanza alla clausola di composizione delle controversie nell'interpretazione e nell'applicazione di un trattato, sia esso bilaterale o multilaterale. Tale clausola è solitamente integrata prima delle disposizioni finali. In un trattato multilaterale, quando la clausola è scissa in più disposizioni dettagliate, può essere oggetto di un protocollo speciale in allegato.

b. Entrata in vigore

- ⁵² La varietà dei mezzi messi a disposizione delle parti per l'entrata in vigore di un trattato mostra che non esistono norme fisse a tal proposito. La volontà delle parti è determinante. Un trattato entra in vigore conformemente alle modalità e alla data stabilite dalle sue disposizioni⁴⁴ o da un accordo tra i partecipanti ai negoziati. In mancanza di tali disposizioni o di un tale accordo, un trattato entra in vigore quando sia stato accertato il consenso di tutti i partecipanti ai negoziati ad essere vincolati dal trattato (art. 24 par. 1 e 2 CV). Per i trattati multilaterali l'entrata in vigore dipende spesso dalla ratifica o dall'adesione di un determinato numero di parti, talvolta dal decorrere di un determinato lasso di tempo a partire dalla data in cui si verifica tale condizione, o ancora dal verificarsi di condizioni materiali o finanziarie.

⁴⁰ www.bk.admin.ch/bk/it/home.html → Documentazione → Accompagnamento legislativo

⁴¹ www.bj.admin.ch/bj/it/home.html → Stato & Cittadino → Strumenti di legistica

⁴² Se una parte contraente insiste su note a piè di pagina di importanza materiale, si consiglia di menzionare che le note fanno parte integrante dell'accordo e hanno la stessa forza vincolante.

⁴³ Cfr. Allegato E e p.es. il Manuale dell'ONU, Raccolta delle clausole finali dei trattati multilaterali (https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/FC/Page1_fr.xml).

⁴⁴ Cfr. n. marg. 126 segg.

c. Applicazione provvisoria

- ⁵³ Diversamente dall'entrata in vigore, l'applicazione provvisoria non è definitivamente vincolante. Un trattato si applica interamente o parzialmente a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore se il trattato stesso lo prevede o se i partecipanti alla negoziazione hanno, in altra maniera, convenuto in tal senso (art. 25 CV).⁴⁵ L'applicazione provvisoria di un trattato che abroga un accordo precedente ha come effetto quello di sospenderne provvisoriamente l'applicazione.
- ⁵⁴ In Svizzera quando l'approvazione di un trattato compete al Parlamento, il Consiglio federale può deciderne o concordarne l'applicazione a titolo provvisorio se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera o una particolare urgenza lo richiedono. Le commissioni parlamentari competenti devono essere consultate in via preliminare. Il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere. Dispone di sei mesi a partire dall'applicazione provvisoria per sottoporre il trattato in questione all'approvazione dell'Assemblea federale⁴⁶. Tale procedura non ostacola la competenza parlamentare di approvazione; l'applicazione provvisoria di un trattato può infatti essere interrotta in qualsiasi momento. Questo garantisce che la Svizzera non si vincoli a lungo termine e in modo definitivo senza che il trattato sia stato approvato conformemente alla procedura ordinaria.
- ⁵⁵ Se l'approvazione del trattato non compete al Parlamento, non è necessario soddisfare tali condizioni. Il Consiglio federale, un dipartimento o un ufficio che ha la competenza di concludere un trattato può deciderne l'entrata in vigore dal momento della firma. A maggior ragione, può decidere quindi di applicarlo provvisoriamente. La prassi fa raramente uso di questa istituzione, alla quale se possibile è da preferire l'entrata in vigore dal momento della firma o poco dopo.⁴⁷

d. Denuncia e ritiro

- ⁵⁶ Il termine denuncia è riservato ai trattati bilaterali e quello di ritiro a quelli multilaterali. È consigliabile prevedere una clausola specifica in tutti i trattati denunciabili per natura, il che non riguarda ad esempio i trattati di pace o di composizione di controversie territoriali. In assenza di una tale clausola, un trattato può essere oggetto di una denuncia o di un ritiro solo se viene accertato che le parti avevano intenzione di ammettere una tale possibilità o se tale diritto può essere dedotto dalla natura del trattato. In queste due ipotesi, la denuncia o il ritiro devono essere notificate con almeno dodici mesi di anticipo (art. 56 CV).
- ⁵⁷ La denuncia di un trattato bilaterale è solitamente comunicata tramite nota verbale da una parte all'altra e comporta l'abrogazione del trattato. Il ritiro da un trattato multilaterale è di norma indirizzato al depositario, che lo notifica alle parti. Non incide sulla validità del trattato, anche se il numero delle parti diminuisce e diventa inferiore al numero necessario per la sua entrata in vigore (art. 55 CV). Il diritto interno determina l'organo abilitato a denunciare un trattato o procedere al ritiro.⁴⁸

⁴⁵ Cfr. anche *Guide de la pratique sur les réserves aux traités et commentaire y relatif* (disponibile in francese e in inglese), in: *Rapport de la Commission du droit international, Soixante-dixième session*, 30 aprile–1° giugno e 2 luglio–10 agosto 2018, pag. 215 segg., ONU, New York 2018 (A/73/10), <https://undocs.org/fr/A/73/10>.

⁴⁶ Art. 7b LOGA e 152 cpv. 3^{bis} LParl. Cfr. CLAUDE SCHENKER, *L'application provisoire des traités: Droit et pratique suisses*, RSDIE 2/2015, pag. 217 segg.

⁴⁷ Tuttavia, per quanto riguarda i trattati da pubblicare, considerato che la pubblicazione deve avvenire poco prima dell'entrata in vigore o dal momento in cui questa è nota (cfr. n. marg. 163), è preferibile prevedere il decorrere di un certo lasso di tempo tra la firma e l'entrata in vigore per permettere di pubblicare nei tempi previsti.

⁴⁸ Cfr. n. marg. 122 seg.

e. Altri

- ⁵⁸ Una clausola territoriale può precisare la portata del trattato per gli Stati contraenti che amministrano territori extra metropolitani. Salvo che un diverso intendimento non risulti dal trattato o non sia stato altrimenti accertato, un trattato vincola ciascuna delle parti per tutto l'insieme del suo territorio (art. 29 CV). Nei trattati multilaterali, le eccezioni a questo principio, quando non sono incluse nel corpo del trattato, sono oggetto di dichiarazioni delle parti interessate.
- ⁵⁹ Una clausola concernente la durata esiste di norma solo in alcuni trattati bilaterali. Questa può prevedere una scadenza previamente stabilita o un primo periodo fisso di validità seguito da un rinnovo per tacita riconduzione di anno in anno associato a un termine di denuncia. Fatte salve disposizioni contrarie, un trattato che stabilisce la frontiera tra due Stati è concluso per una durata illimitata (e non è denunciabile); un trattato riguardante solamente prestazioni e controprestazioni termina in genere automaticamente quando entrambe sono state eseguite.
- ⁶⁰ È frequente che al momento della conclusione le parti si accordino sulla procedura che consente di modificare l'accordo quando se ne manifesti il bisogno, in particolar modo se il trattato è di durata determinata, o in primo luogo per i trattati multilaterali.⁴⁹
- ⁶¹ L'estinzione di un trattato avviene conformemente alle clausole di quest'ultimo o per il consenso unanime delle parti. Un trattato può anche concludersi con la sua stessa esecuzione. Inoltre possono avere conseguenze sull'esistenza di un trattato avvenimenti esterni, come i casi di forza maggiore (cfr. art. 54–64 CV).
- ⁶² Contrariamente all'estinzione, la sospensione dell'applicazione del trattato non ne pregiudica la validità. La sospensione è solitamente possibile solo a determinate condizioni (art. 57 seg. CV) e dovrebbe essere preferibile alla denuncia solamente se il motivo sul quale si fonda è di natura passeggera.⁵⁰

D. Allegati

- ⁶³ I trattati, bilaterali e multilaterali, sono spesso accompagnati da allegati in cui sono disciplinate questioni di carattere tecnico o dettagli. Può trattarsi di scambi di lettere complementari, protocolli d'applicazione, elenchi di qualsivoglia natura, carte geografiche ecc.
- ⁶⁴ Di norma gli allegati sono da considerarsi come parte integrante dei trattati. È possibile che debbano essere firmati dai plenipotenziari a seconda della loro forma (p. es. protocollo), perlomeno per quanto riguarda i trattati bilaterali, a eccezione degli elenchi, delle carte geografiche e naturalmente degli scambi di note, per i quali è da preferire la parafatura.

⁴⁹ Cfr. anche n. marg. 192.

⁵⁰ Per la competenza in Svizzera a procedervi, cfr. n. marg. 122.

IV. Lingue dei trattati

⁶⁵ L'aumento delle lingue ammesse o riconosciute come lingue ufficiali in seno alle organizzazioni internazionali e l'esigenza crescente degli Stati di utilizzare la propria lingua (o le proprie lingue ufficiali) hanno acuito il problema della redazione dei trattati, conferendogli nel contempo un'importanza fondamentale.

A. Testo autentico

⁶⁶ Il testo autentico di un trattato può essere redatto in una o più lingue. Si consiglia di precisare, ove necessario, quale lingua debba prevalere in sede interpretativa (cfr. art. 33 CV). Tuttavia, alcune istituzioni internazionali come l'ONU e in linea di principio l'UE dichiarano autentici i testi redatti in tutte le rispettive lingue ufficiali.

⁶⁷ I trattati bilaterali sono generalmente redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di ognuna delle parti. La versione autentica è sottoposta al controllo e all'approvazione dello Stato partner prima della firma. Una terza lingua, spesso l'inglese utilizzato nel corso dei negoziati, è talvolta prevista come unica versione facente fede in caso di divergenze interpretative, in particolare quando la lingua di uno Stato risulta di difficile accesso. Per la Svizzera, nel caso di trattati la cui pubblicazione è obbligatoria⁵¹, la redazione di una versione autentica in almeno una delle lingue ufficiali è un obbligo legale, soggetto ad eccezioni a favore dell'inglese in casi di urgenza, di esigenze di forma o di consuetudine.⁵²

B. Traduzioni

⁶⁸ In Svizzera, la Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e la Raccolta sistematica del diritto federale (RS)⁵³ sono pubblicate in tedesco, francese e italiano. Si provvede pertanto regolarmente a traduzioni per la pubblicazione. Ciò nonostante fa fede esclusivamente il testo autentico designato come tale dal trattato.⁵⁴

⁶⁹ I trattati elaborati sotto l'egida delle organizzazioni internazionali hanno raramente una versione in lingua tedesca o italiana. Per i trattati multilaterali più importanti, è possibile che sia elaborata dagli Stati interessati una traduzione comune agli Stati germanofoni o italo-foni. Diversamente dalle traduzioni autonome svizzere che si basano spesso e ove possibile sulla versione autentica francese, più diffusa, le traduzioni comuni sono generalmente realizzate a partire dalla versione inglese dei trattati e possono contenere termini propri al sistema tedesco, austriaco o italiano.

⁷⁰ Al fine di ridurre il rischio di divergenze e di soddisfare i firmatari di un trattato multilaterale, in passato accadeva che traduzioni dette ufficiali fossero elaborate in una o più lingue, spesso dal depositario, a partire dalla versione autentica redatta e firmata in una o più lingue, uniche facenti fede. Oggi a questo meccanismo si preferisce talvolta una modifica del trattato per aggiungervi una versione autentica.

⁵¹ Cfr. n. marg. 161 segg.

⁵² Art. 13 della legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1) e art. 5 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11). Lo scambio di note o di lettere (cfr. n. marg. 13) è l'esempio di esigenza di forma (art. 5 cpv. 1 lett. b OLing); l'utilizzo dell'inglese (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c OLing) riguarda essenzialmente alcuni accordi commerciali.

⁵³ Cfr. www.fedlex.admin.ch/it/oc e n. marg. 161 segg. come pure www.fedlex.admin.ch/it/cc e n. marg. 166 segg.

⁵⁴ L'art 15 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb; RS 170.512) ricorda che la versione determinante dei trattati internazionali e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni. I Servizi linguistici dei dipartimenti effettuano le traduzioni in francese, tedesco e italiano necessarie alle pubblicazioni.

C. Correzione degli errori di redazione

- ⁷¹ Alcuni errori sono tali da incidere sul consenso delle parti. Gli errori di redazione, invece, come errori di grammatica, ortografia o tipografia o un'eventuale mancanza di corrispondenza, ovvero una divergenza di portata non materiale tra le versioni autentiche del trattato, non pregiudicano la validità del trattato (art. 48 par. 1 e 3 CV). Per i trattati bilaterali, è sufficiente uno scambio di note diplomatiche nelle quali è constatato l'errore di redazione e avallata la correzione affinché le parti provvedano, ciascuna autonomamente, alla rettifica dei relativi testi originali.
- ⁷² Per i trattati multilaterali, la questione è disciplinata in dettaglio dalla Convenzione di Vienna (art. 79). Il depositario notifica alle parti firmatarie e contraenti l'errore e la proposta di rettifica. Se nessuna obiezione è formulata entro il termine stabilito, il depositario effettua la rettifica nell'originale del trattato, dopodiché redige e comunica un verbale di rettifica del testo. Tali norme sono applicabili anche se il trattato non è ancora in vigore. In Svizzera, tali rettifiche non necessitano di una procedura di approvazione interna.

V. Depositario dei trattati⁵⁵

A. Designazione

- ⁷³ I trattati multilaterali di norma istituiscono un depositario. Nella negoziazione di un trattato, le parti scelgono liberamente il depositario. Si tratta generalmente del segretariato dell'organizzazione internazionale sotto i cui auspici è stato concluso il trattato oppure del Governo di uno Stato partecipante alla negoziazione. L'ONU è così attualmente depositaria di più di 560 trattati e il Consiglio d'Europa di oltre 220.
- ⁷⁴ La Svizzera amministra circa 80 trattati⁵⁶, tra cui le Convenzioni di Ginevra sulla protezione delle vittime di guerra e i relativi Protocolli aggiuntivi.⁵⁷ Possiede dunque un'ampia esperienza in materia. La funzione di depositario attribuita al Consiglio federale è esercitata dalla DDIP del DFAE⁵⁸ e dalla sua Sezione Trattati. La designazione del Consiglio federale come depositario di un trattato rientra logicamente nelle competenze di quest'ultimo.

B. Ruolo

- ⁷⁵ Il depositario è designato, e il suo ruolo spesso precisato, dal trattato stesso, nelle clausole finali. In assenza di norme specifiche, gli obblighi del depositario sono disciplinati dai principi del diritto internazionale generale, che sono codificati nella Convenzione di Vienna, espressione del diritto consuetudinario (art. 76–80). Dopo avergli affidato un ruolo di imparzialità (art. 76 par. 2), la Convenzione enuncia in dettaglio, ma in modo non esaustivo, i suoi compiti principali (art. 77).

⁵⁵ Riguardo all'intera questione, cfr. p. es. «Il ruolo della Svizzera quale depositaria delle Convenzioni di Ginevra», Allegato 2 del Rapporto sulla politica estera del 15 giugno 2007 (FF 2007 5087, segnatamente 5121 segg.) e CLAUDE SCHENKER, *Dépositaire: une impartialité sous surveillance. L'exemple de la Suisse*, SRIEL 2018/1, pag. 25 segg.

⁵⁶ Cfr. www.dfae.admin.ch/depositario.

⁵⁷ Cfr. *ibidem* e RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51, 0.518.521, 0.518.522, 0.518.523.

⁵⁸ Art. 8 cpv. 3 lett. d dell'ordinanza del 20 aprile 2011 sull'organizzazione del DFAE (OOrg-DFAE; RS 172.211.1).

- ⁷⁶ Il depositario riceve e custodisce per conto delle parti i documenti originali, come il testo del trattato, i pieni poteri di firma, gli strumenti di ratifica, le comunicazioni e tutti gli atti pertinenti per l'attuazione e il campo di applicazione del trattato in questione. Esamina la ricevibilità formale dei pieni poteri, strumenti ed eventuali riserve e dichiarazioni. Notifica alle parti e agli interessati firme, ratifiche, adesioni, successioni, riserve, dichiarazioni e ritiri. Elabora copie certificate conformi del testo del trattato, attua la procedura di correzione degli errori negli originali e registra il trattato presso il Segretariato generale dell'ONU.⁵⁹ Il depositario riveste quindi un ruolo internazionale di natura amministrativa che esige precisione e accuratezza.
- ⁷⁷ Non compete al depositario effettuare controlli materiali degli atti sottoposti. Tale competenza spetta esclusivamente alle parti. Per esempio, la questione della legittimità delle correzioni proposte a una delle versioni linguistiche spetta unicamente ai firmatari e alle parti (art. 79 CV). È inoltre compito di questi ultimi la valutazione dell'ammissibilità di riserve eventualmente formulate nei confronti di un trattato (art. 20 CV). In questi casi il depositario deve limitarsi a trasmettere i documenti ricevuti.⁶⁰ Quando si tratta di esprimere un parere materiale su un determinato atto connesso a un trattato, il depositario che allo stesso tempo è parte contraente⁶¹ deve prestare attenzione a distinguere questi due ruoli. Può tuttavia esercitare i propri diritti di parte contraente incondizionatamente.
- ⁷⁸ Il dovere di imparzialità del depositario non è un obbligo di passività. Il depositario è spesso designato perché ha assunto un ruolo significativo nel corso dei negoziati del nuovo trattato o perché attribuisce particolare importanza all'ambito disciplinato. Spesso la scelta del depositario rappresenta pertanto un riconoscimento per la diligenza dimostrata. Può inoltre esprimere l'aspettativa che tale impegno prosegua in futuro. È dunque abituale l'assunzione di una certa responsabilità al fine di garantire un buon funzionamento e un'ampia applicazione geografica del trattato.

⁵⁹ Cfr. n. marg. 174.

⁶⁰ Può essere diverso il caso in cui l'inammissibilità della riserva è evidente, p. es. se il trattato stesso esclude la possibilità di formulare riserve.

⁶¹ È il caso della maggior parte dei trattati per i quali la Svizzera riveste il ruolo di depositario.

VI. *Alternat* dei trattati bilaterali

A. Nozione

- ⁷⁹ La preparazione e la messa a punto formale dei testi⁶² spettano in genere, salvo accordi contrari, alla parte presso la quale il trattato deve essere firmato. La rappresentanza diplomatica dello Stato partner presta spesso assistenza alla preparazione materiale dei testi. L'autorità interessata e la rappresentanza si accordano sul tipo di carta, sul formato utilizzato e sulla modalità di preparazione materiale, compreso l'utilizzo di una copertina, di un nastro o un cordoncino ed eventualmente di un sigillo. Spesso le parti forniscono il proprio materiale.
- ⁸⁰ Ogni trattato bilaterale è prodotto in due esemplari originali, denominati *alternat*, destinati a ognuna delle parti contraenti. L'*alternat* svizzero e l'*alternat* dello Stato partner contengono i testi del trattato in tutte le lingue in cui questo è redatto. In tal modo, un trattato con uno Stato ispanofono, redatto in tre lingue, per esempio in francese, in inglese e in spagnolo, si compone di un *alternat* svizzero e di un *alternat* dello Stato partner, entrambi redatti in ognuna di queste tre lingue, ovvero sei testi in due *alternat*.
- ⁸¹ I due documenti sono identici, ad eccezione dell'ordine in cui i contraenti sono menzionati nel titolo, nelle firme e spesso anche nel preambolo. A ognuna delle parti è garantita la precedenza nel documento ad essa destinato. L'*alternat* svizzero menziona in primo luogo la Svizzera mentre l'*alternat* dello Stato partner la menziona dopo quest'ultimo. Nell'*alternat* svizzero, la firma del plenipotenziario svizzero è posta a sinistra e quella del plenipotenziario dello Stato partner a destra. Nell'*alternat* di quest'ultimo, la firma del plenipotenziario svizzero è a destra e quella del plenipotenziario dello Stato partner a sinistra. Tale precedenza deve essere applicata anche nel corpo del testo, ma è sempre meno presente; all'interno di una frase, all'occorrenza, si menziona per prima la parte il cui testo in questione rappresenta l'*alternat*.⁶³
- ⁸² La stampa degli *alternat* avviene sempre su carta neutra, senza stemmi, sigle o intestazioni. Deve essere evitato l'utilizzo di una pagina intera per ogni articolo, così come la stampa fronte e retro, salvo che il testo del trattato sia particolarmente lungo. È inoltre indispensabile collazionare gli *alternat*, ovvero raffrontarli tra di loro in tutte le lingue previste.

B. Copertina

- ⁸³ I trattati di una certa importanza sono rilegati in una copertina. La parte presso la quale il trattato è firmato può fornire le due coperte, a condizione che siano neutre. Diversamente, ogni Stato partner utilizza la propria copertina. L'*alternat* svizzero e l'*alternat* dello Stato partner, redatti in tutte le lingue del trattato, sono se possibile posti ognuno in un'unica copertina. All'apertura della copertina, la versione redatta nella lingua nazionale dello Stato il cui testo costituisce l'*alternat* è posta prima della versione redatta nella lingua dello Stato partner.

⁶² Cfr. anche l'Allegato D.

⁶³ Se l'*alternat* svizzero menziona p. es. «in considerazione delle legislazioni della Svizzera e del Regno Unito...», l'*alternat* britannico riporterà «in considerazione delle legislazioni del Regno Unito e della Svizzera...». Lo stesso avviene in tutte le versioni linguistiche del trattato.

C. Nastro o cordoncino

- ⁸⁴ I testi del trattato sono in seguito legati alle coperte con un nastro o con un cordoncino. Spesso il nastro (o il cordoncino) utilizzato è dei colori della parte alla quale corrisponde l'*alternat*.⁶⁴

D. Sigillo

- ⁸⁵ Il nastro o il cordoncino possono essere fissati con un sigillo a secco da incollare o di ceralacca rossa. L'utilizzo dei sigilli era abbinato ai nastri in quasi tutti i trattati rilegati. Solo i trattati di importanza limitata, in genere non rilegati, non erano accompagnati da nastri e sigilli. Attualmente l'eccezione è diventata la regola, sicché il sigillo non è mai obbligatorio. In Svizzera il sigillo a secco da incollare non esiste più, mentre in genere si provvede ancora, di rado, ad apporre un sigillo di ceralacca a un trattato solo su domanda dello Stato partner.
- ⁸⁶ Ogni delegazione verifica l'*alternat* dell'altra e il testo del trattato in tutte le lingue in cui è stato redatto, prima dell'eventuale apposizione dei sigilli, la quale avviene presso il ministero degli affari esteri dello stato ospite della firma e sempre prima di quest'ultima.⁶⁵ Un capomissione o rappresentante del DFAE all'estero utilizza di norma il sigillo dell'ambasciata interessata. Anche il capodelegazione utilizza tale sigillo o eventualmente il sigillo del suo dipartimento.
- ⁸⁷ I due sigilli sono apposti una sola volta in ognuno degli *alternat*, ove opportunamente previsto sul retro della copertina o direttamente sotto allo spazio previsto per la firma del plenipotenziario corrispondente. In questo secondo caso, sono apposti alla fine del testo redatto nella lingua nazionale dello Stato il cui testo corrisponde all'*alternat*, sul trattato stesso e non su eventuali allegati.

E. Originale

- ⁸⁸ Ogni parte ha diritto a un esemplare originale firmato di ogni testo in tutte le lingue del trattato, ovvero di tutte le versioni contenute nel proprio *alternat*. Può inoltre chiedere di ricevere una copia di tutti i testi che compongono l'*alternat* dello Stato partner.

F. Copia conforme

- ⁸⁹ Il sistema degli *alternat* non si applica ai trattati multilaterali. L'originale è di norma costituito da un solo testo del trattato, firmato in tutte le lingue nelle quali è stato redatto. Una copia certificata conforme all'originale di un trattato multilaterale è rilasciata dal depositario a ciascuna delle parti che hanno partecipato all'elaborazione o, su richiesta, alle parti che potranno eventualmente vincolarvisi.

⁶⁴ L'utilizzo di un doppio nastro o cordoncino in ogni copertina, uno con i colori svizzeri e l'altro con i colori dello Stato partner, sta cadendo in disuso.

⁶⁵ In Svizzera, rivolgersi in tempo utile alla Sezione Trattati della DDIP, che dispone di un sigillo del DFAE per i trattati firmati a Berna, al fine di apporre i sigilli almeno un giorno prima della firma.

VII. Firma dei trattati

A. Parafatura

⁹⁰ La parafatura è la semplice apposizione delle iniziali dei negoziatori alla fine del testo del trattato. Tale formalità è facoltativa e si applica di norma quando il testo definitivo del trattato è stato adottato dai negoziatori senza che questi dispongano dei pieni poteri di firma o quando le clausole del trattato divergono materialmente dalle indicazioni ricevute. Talvolta si ricorre alla parafatura per dare una certa solennità alla conclusione dei negoziati di un trattato importante. La parafatura è di norma destinata a essere seguita dalla firma del trattato, a meno che le parti non ritengano che la parafatura sia sufficiente (art. 10 lett. b e art. 12 par. 2 lett. a CV).

⁹¹ La parafatura è apposta generalmente in fondo all'ultima pagina del testo del trattato. È possibile che il partner richieda che entrambe le parti provvedano alla parafatura di ogni pagina del trattato bilaterale. Occorre che la Svizzera acconsenta a tale desiderio ma che non lo esprima da parte sua, perlomeno in presenza di un trattato le cui pagine sono rilegate e, di conseguenza, irremovibili.

B. Firma *ad referendum*

⁹² Una firma *ad referendum* è apposta con riserva di conferma. Equiparabile alla parafatura in quanto a effetti, tale formalità sta perdendo importanza e in genere non è utilizzata dalla Svizzera. Quando è confermata, la firma *ad referendum* equivale alla firma definitiva del trattato (art. 10 lett. b e art. 12 par. 2 lett. b CV).

C. Pieni poteri di firma

⁹³ I pieni poteri devono abilitare inequivocabilmente una o più persone, i plenipotenziari, a firmare, in nome dello Stato, un trattato che deve essere designato in modo univoco. Quando il testo di un trattato prevede espressamente che la firma deve essere seguita da ratifica, è inutile menzionare nei pieni poteri o al momento della firma che quest'ultima è apposta con riserva di ratifica.

⁹⁴ Solo i capi di Stato, i capi di Governo e i ministri degli affari esteri possono firmare un trattato senza dover presentare i pieni poteri (art. 7 CV). Gli altri rappresentanti di uno Stato devono presentare i pieni poteri prima o in occasione dell'apposizione delle firme. Di conseguenza, i pieni poteri devono essere firmati da una delle tre autorità citate.⁶⁶ Copie o messaggi di posta elettronica possono essere ammessi a titolo provvisorio se provengono dagli organi competenti in virtù della Costituzione e se la loro autenticità è certificata dal plenipotenziario designato, ma devono poi essere confermati dai poteri originali in buona e debita forma o da documenti validamente firmati elettronicamente.

⁹⁵ In Svizzera i pieni poteri necessari per la firma di un trattato sono conferiti dalla Cancelleria federale su decisione del Consiglio federale.⁶⁷ Gli originali dei pieni poteri sono consegnati allo

⁶⁶ Può trattarsi anche di una persona che eserciti a titolo provvisorio i poteri del capo di Stato, del capo di Governo o del ministro degli affari esteri (in tal caso i poteri devono indicare «in carica» o «ad interim»), ad esclusione dei sostituti.

⁶⁷ Di norma contemporaneamente alla decisione di approvazione e di firma del trattato. Per i trattati di competenza di un dipartimento, di un gruppo d'interesse o di un ufficio, l'unità in questione richiede i pieni poteri presso la Cancelleria federale mediante decisione presidenziale, dopo aver ottenuto la conferma della propria competenza di conclusione presso la DDIP (Direttive del Consiglio federale concernenti l'invio di delegazioni a conferenze internazionali, cfr. n. marg. 52 segg.; cfr. n. marg. 36).

Stato partner di un trattato bilaterale in cambio dei suoi pieni poteri o al depositario di un trattato multilaterale. Se il plenipotenziario espressamente designato è abilitato a delegare la firma, il firmatario delegato presenta inoltre la prova originale di tale delega. Per un trattato bilaterale, l'originale del documento di pieni poteri dello Stato partner con, all'occorrenza, una traduzione, devono essere trasmessi contemporaneamente all'originale del trattato firmato alla DDIP.

D. Firma

⁹⁶ Salvo che sia definitiva e che esprima dunque il consenso di una parte a essere vincolata dal trattato (art. 12 par. 1 CV)⁶⁸, la firma dei plenipotenziari attesta esclusivamente l'autenticità del trattato negoziato; è detta firma semplice. Il firmatario non è dunque ancora giuridicamente vincolato dal trattato stesso, ma è tenuto ad agire in buona fede nei confronti del trattato. Le parti infatti, dal momento della firma, sono tenute ad astenersi da comportamenti che potrebbero pregiudicare la successiva esecuzione del trattato o renderla impossibile (art. 18 CV).

a. Firma autografa

⁹⁷ Per i trattati bilaterali, ognuna delle parti firma innanzitutto il proprio *alternat*, a sinistra, in tutte le lingue del trattato. Trasmette in seguito il proprio *alternat* allo Stato partner che lo firma, a destra. Occorre firmare nello stesso modo anche eventuali allegati al trattato.⁶⁹ Dopo la firma, ogni parte riprende il proprio *alternat*: gli *alternat* non si scambiano, tale pratica è infatti riservata ai documenti di pieni poteri e agli strumenti di ratifica. Nel caso di trattati multilaterali, i plenipotenziari firmano l'esemplare originale unico secondo l'ordine nel quale sono menzionati all'inizio del trattato o, diversamente, secondo l'ordine alfabetico delle parti interessate.

⁹⁸ È frequente che quando un ministro degli esteri o un dirigente di tale ministero firma un trattato, in assenza dell'omologo sia l'ambasciatore a rappresentare lo Stato partner (livello diplomatico). Quando un altro capodelegazione firma, è l'omologo di quest'ultimo che vincola lo Stato partner attraverso la firma (livello amministrativo).

b. Firma elettronica

⁹⁹ Le parti possono firmare un trattato mediante una procedura di firma elettronica. La forma scritta prevista per i trattati dalla Convenzione di Vienna (art. 2 par. 1 lett. a) non implica infatti necessariamente la firma autografa.

¹⁰⁰ Al fine di garantire una sicurezza minima quanto alla provenienza del trattato e alla sua integrità, nel testo le parti si mettono d'accordo sull'utilizzo della firma elettronica. I firmatari vi sono identificati con l'indicazione del loro nome e della loro funzione. La firma elettronica deve essere utilizzata da tutte le parti, deve essere datata e deve poter essere verificata. Il corpo del testo ed eventualmente tutte le sue versioni linguistiche e gli allegati devono essere contenuti in un solo documento elettronico che deve poter essere stampato con le firme visibili e datate. In linea di principio il trattato non menziona né il luogo della firma, sempre più aleatorio, né logicamente il numero di esemplari.⁷⁰

⁶⁸ Cfr. anche n. marg. 126.

⁶⁹ Cfr. anche n. marg. 79 segg.

⁷⁰ Per dettagli e modelli di clausole a seconda delle situazioni, cfr. Conclusion de traités par voie électronique – Bonnes pratiques, intranet: www.collaboration.eda.admin.ch/fr/services/law/e-signature.

E. Luogo e data

- ¹⁰¹ Un trattato deve menzionare il luogo in cui è stato effettivamente firmato, salvo in caso di firma elettronica.
- ¹⁰² Un trattato deve riportare la data della firma. Tale informazione segue immediatamente il luogo. Per i trattati multilaterali, la data di adozione del testo del trattato da parte di una conferenza diplomatica e la data di apertura alla firma possono non coincidere. Ciò è dovuto alla necessità di lasciare al depositario, al segretariato della conferenza o agli organi competenti il tempo di elaborare il testo del trattato in tutte le sue lingue, o eventualmente di concedere alle parti un periodo di tempo supplementare. Al fine di incoraggiare la partecipazione al trattato del maggior numero di parti possibili, il termine per la firma si estende spesso su un determinato arco di tempo o può persino essere illimitato. Il depositario prende nota della data della firma. I plenipotenziari possono eventualmente aggiungerla a mano vicino alla propria firma.
- ¹⁰³ Se un trattato è firmato in luoghi o in date diversi, è necessario indicarlo. Salvo naturalmente in caso di scambi di note o di lettere, gli *alternat* di un trattato firmato per corrispondenza sono preparati in anticipo, firmati da una delle parti, trasmessi all'altra e firmati da quest'ultima, che rispedisce al primo destinatario il rispettivo *alternat*.⁷¹ Quando alla data della firma è attribuita una conseguenza giuridica, come l'entrata in vigore, si prende in considerazione la data più recente.

F. Identificazione della firma

- ¹⁰⁴ Per i trattati bilaterali la firma dovrebbe essere preceduta o seguita dal nome completo del plenipotenziario, dalla sua funzione ufficiale o perlomeno dall'organo che rappresenta, quanto meno quando i pieni poteri non sono consegnati simultaneamente. Negli scambi di lettere, l'intestazione può sostituire la firma.⁷²

G. Riserve e dichiarazioni⁷³

- ¹⁰⁵ Fatte salve le disposizioni del trattato in questione, le parti possono formulare riserve e dichiarazioni unilaterali già al momento della firma di un trattato multilaterale, incluse dichiarazioni sull'applicazione territoriale del trattato o sulle autorità designate per l'attuazione. Le riserve e dichiarazioni erano talvolta inserite alla fine del testo del trattato stesso, a mano e sopra le firme, prassi ormai in disuso. Sono più frequentemente inserite in un documento separato, lettera o nota, consegnato al depositario in occasione della firma.
- ¹⁰⁶ Le riserve o dichiarazioni formulate in occasione di una firma con riserva di ratifica devono, fatte salve disposizioni contrarie del trattato, essere confermate al momento della ratifica (art. 23 par. 2 CV), nello strumento stesso o in un documento allegato.

⁷¹ Se due rappresentanti di alto rango desiderano firmare un trattato bilaterale durante una videoconferenza, ogni parte contraente data e firma in anticipo l'*alternat* dell'altra e glielo trasmette. Così, in occasione della videoconferenza, ogni parte firma per seconda il suo *alternat*. Nel trattato figureranno date e luoghi diversi poiché ogni firma sarà accompagnata dalla data e dal luogo effettivi, ma la data di conclusione sarà unicamente quella della videoconferenza.

⁷² Nello scambio di note, la persona che parafo non è identificata.

⁷³ Su questo aspetto, cfr. n. marg. 142 segg.

VIII. Procedura interna di approvazione dei trattati⁷⁴

A. Distinzione tra trattati e strumenti non vincolanti

¹⁰⁷ In Svizzera è il contenuto di un accordo, e non la forma o il titolo, a determinare la procedura interna di approvazione e di entrata in vigore. Per stabilire la competenza interna di conclusione, di modifica o di denuncia di un'intesa internazionale, occorre dapprima determinare se questa è destinata a produrre effetti giuridicamente vincolanti nel diritto internazionale. Se l'intesa è formulata in modo tale che la Confederazione (che agisce per mezzo del Consiglio federale o di un'autorità subordinata) assume impegni concreti che la vincolano giuridicamente, si è in presenza di un trattato. In diritto internazionale è infatti la Confederazione (cfr. art. 6 CV), e non l'unità amministrativa, generalmente priva di personalità giuridica, che può essere ritenuta responsabile degli impegni assunti.

¹⁰⁸ Se il testo non esprime nessun obbligo giuridico per le parti, il che deve essere, se possibile, espressamente menzionato,⁷⁵ si tratta di uno strumento non vincolante.⁷⁶ In genere la competenza di conclusione, di modifica o di denuncia spetta allora al Consiglio federale, conformemente all'articolo 184 capoverso 1 Cost. La *soft law* rientra in questa categoria. Un dipartimento ha la competenza di concludere, modificare o denunciare un tale strumento solamente se questo riveste un'importanza molto limitata sotto il profilo della politica estera della Svizzera o se le circostanze indicano chiaramente che solo il dipartimento è politicamente coinvolto.⁷⁷ Tale strumento può essere concluso, modificato o denunciato da un ufficio o da un gruppo solamente se questi dispone di una delega di competenza anche per trattati in quest'ambito.⁷⁸

B. Competenza dell'Assemblea federale

¹⁰⁹ Gli affari esteri competono alla Confederazione (art. 54 cpv. 1 Cost.). Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all'Assemblea federale approvare i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato. Lo stesso avviene per gli emendamenti e le denunce.⁷⁹ Ma, a seconda della base legale, la modifica o la denuncia può non essere sottoposta all'autorità che ha approvato il trattato.⁸⁰ Per contro, per quanto riguarda la proroga di un trattato, è prassi consolidata che la competenza spetti all'autorità d'approvazione.

¹¹⁰ Tale approvazione è richiesta all'Assemblea federale da parte del Consiglio federale, di norma per il tramite di un messaggio⁸¹ a cui è allegato il testo del trattato (art. 184 cpv. 2 Cost.). Il trattato è approvato o respinto in blocco e incondizionatamente. Eventualmente l'Assemblea federale può far dipendere l'approvazione dalla formulazione di una riserva, a condizione che il trattato non la vieti. L'approvazione avviene mediante l'adozione di un decreto federale.

⁷⁴ Riguardo alla questione, cfr. anche GAAC 70.69 (2006 IV) e riferimenti, come anche il promemoria nell'Allegato F.

⁷⁵ Con una disposizione che preveda p. es. che «il presente testo non è destinato a creare impegni giuridicamente vincolanti tra i firmatari, né direttamente né indirettamente».

⁷⁶ Cfr. n. marg. 18 segg.

⁷⁷ Secondo la prassi, restrittiva, può trattarsi talvolta di «dichiarazioni ministeriali» di importanza relativa.

⁷⁸ Cfr. anche GAAC 70.69 (2006 IV), D e i riferimenti.

⁷⁹ Cfr. art. 7a cpv. 1 LOGA e art. 24 cpv. 2 LParl.

⁸⁰ Cfr. n. marg. 122 seg., 187 segg. e 192 seg. È il caso della modifica o della denuncia di un trattato sottoposta al Parlamento che, se di portata limitata ai sensi dell'art. 7a cpv. 2-4 LOGA, può essere approvata anche solo dal Consiglio federale.

⁸¹ Taluni trattati in ambito commerciale sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale mediante rapporti periodici del Consiglio federale, p. es. quello sulla politica economica estera; cfr. art. 10 cpv. 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esteriori (RS 946.201).

¹¹¹ Il Parlamento non approva né i trattati la cui competenza di concludere è stata delegata al Consiglio federale né gli strumenti giuridicamente non vincolanti, tra cui la *soft law*. Ma partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero (art. 166 cpv. 1 Cost.). È quindi associato in modo adeguato alla negoziazione e alla conclusione di tali testi. Il Consiglio federale informa regolarmente, tempestivamente e in modo completo le commissioni parlamentari competenti per la politica estera sugli sviluppi importanti della politica estera e le consulta sui progetti essenziali in questo ambito (art. 152 cpv. 2 e 3 LParl).⁸²

C. Competenza del Consiglio federale

¹¹² Secondo l'articolo 184 capoverso 1 Cost., il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale e rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. Tale disposizione stabilisce la competenza generale del Consiglio federale di concludere, modificare o denunciare strumenti giuridicamente non vincolanti e di conferire mandati di negoziazione. Qualora un trattato preveda che le attuali parti si pronuncino sull'adesione di una nuova parte, la competenza di decidere in Svizzera spetta al Consiglio federale sulla base di questa stessa disposizione.⁸³

¹¹³ L'articolo 184 capoverso 2 Cost. ricorda che spetta al Consiglio federale firmare i trattati, sottoporli all'approvazione dell'Assemblea federale e ratificarli.⁸⁴ L'esecutivo ha sempre la competenza di decidere di firmare un trattato con riserva di ratifica e, tecnicamente, di procedere a tale firma. Ha inoltre la competenza di decidere in merito alla ratifica, seppur con riserva dell'approvazione del Parlamento e, tecnicamente, di procedere al deposito o allo scambio di strumenti di ratifica.

¹¹⁴ L'esecutivo dispone di numerose basi legali⁸⁵ che gli attribuiscono la competenza di concludere trattati. Quest'ultima include la competenza di modificarli e denunciarli (art. 7a cpv. 1, 1° e 2° periodo, LOGA) ed è prevista in diverse leggi speciali o in alcuni trattati già approvati dal Parlamento, così come nella LOGA, il cui articolo 7a capoverso 2 precisa che il Consiglio federale può concludere autonomamente i trattati di portata limitata.

¹¹⁵ Sono segnatamente considerati di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 3 LOGA i trattati e le modifiche che (a) non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti, (b) servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base, o (c) sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative. La portata limitata è tuttavia esclusa, secondo il capoverso 4 della disposizione in questione, per i trattati che (a) adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo, (b) contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni, (c) comportano spese uniche di oltre 5 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi all'anno.⁸⁶ Queste condizioni sono a titolo esemplificativo, ma quelle del capoverso 3 sono alternative, mentre quelle del capoverso 4 sono cumulative.

⁸² Cfr. anche art. 5b OLOGA e, in particolare per i mandati di negoziazione, n. marg. 34.

⁸³ Nei casi di importanza molto limitata per la condotta degli affari esteri, può bastare una decisione del capo del dipartimento responsabile; cfr. n. marg. 108.

⁸⁴ Cfr. n. marg. 128 segg.

⁸⁵ Cfr. FF 1999 IV 4178, 4195 segg.

⁸⁶ Cfr. FF 2014 6285 e FF 1999 IV 4178, 4196, n. marg. 318.5 ad art. 47^{bis}b cpv. 3 della precedente legge sui rapporti fra i Consigli.

D. Competenza delle unità amministrative subordinate⁸⁷

- ¹¹⁶ Il Parlamento può delegare la competenza di concludere trattati non solamente al Consiglio federale, ma anche direttamente alle unità amministrative subordinate. Il Consiglio federale, da parte sua, può subdelegare tale competenza a un dipartimento (art. 48a cpv. 1, 1° periodo, LOGA) oppure a un gruppo o a un ufficio se si tratta di trattati di portata limitata (art. 48a cpv. 1, 2° periodo, LOGA) o se un'altra base legale esplicita esiste a riguardo; è allora necessaria una norma generale e astratta prevista in un'ordinanza o un'autorizzazione individuale o collettiva concreta sotto forma di una decisione del Consiglio federale.

E. Referendum

- ¹¹⁷ L'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. prevede che l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali sia sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. Il decreto federale di approvazione di un trattato concernente l'adesione della Svizzera a tali organizzazioni è pertanto soggetto al referendum obbligatorio e deve essere approvato con la doppia maggioranza del Popolo e dei Cantoni. Un disegno di modifica costituzionale che intendeva introdurre il referendum obbligatorio per i trattati con disposizioni di rango costituzionale⁸⁸ o la cui attuazione richiede una modifica della Costituzione non è riuscito, essenzialmente per il fatto che tale referendum, raro, fa già parte del diritto costituzionale non scritto.⁸⁹
- ¹¹⁸ Riguardo al referendum facoltativo in materia di trattati, l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. prevede che, se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro 100 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo i trattati (1) di durata indeterminata e non denunciabili, (2) prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale o (3) comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.⁹⁰
- ¹¹⁹ In linea di principio, determinare se un trattato prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale, se è denunciabile o se l'attuazione esige l'adozione di leggi federali è relativamente semplice. Determinare invece se contiene disposizioni importanti che sanciscono norme di diritto necessita spesso un'analisi più approfondita. Per disposizioni che contengono norme di diritto, si intendono ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl, le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono inoltre importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. le disposizioni che, in diritto interno, devono, in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost., essere emanate sotto forma di legge federale.
- ¹²⁰ L'articolo 141a Cost. dà al Parlamento la possibilità di includere nel decreto federale di approvazione di un trattato le modifiche costituzionali (in caso di referendum obbligatorio) o legislative (se il decreto sottostà al referendum facoltativo) riguardanti l'attuazione di un trattato.⁹¹

⁸⁷ Per dettagli, cfr. GAAC 70.69 (2006 IV), C.2.

⁸⁸ Segnatamente le disposizioni riguardanti il catalogo dei diritti fondamentali, che comportano un trasferimento di competenze della Confederazione e dei Cantoni o modificano le linee fondamentali dell'organizzazione e della procedura delle autorità federali (FF 2020 1113).

⁸⁹ FF 2020 1107 e www.parlamento.ch → Oggetto: 20.016.

⁹⁰ Dal 2003 il Consiglio federale proponeva al Parlamento di non sottoporre ripetutamente al referendum facoltativo accordi cosiddetti «standard» (cfr. n. marg. 43; cfr. FF 2003 5623, 5630). Ma ha abbandonato questa prassi proponendo, dal 2016, di sancire per legge deleghe della competenza di concludere.

⁹¹ Cfr. RIDHA FRAOJA, *La mise en œuvre des traités internationaux: portée de l'article 141a de la Constitution fédérale*, in: *Atelier du droit: mélanges en l'honneur de HEINRICH KOLLER à l'occasion de son 65^e anniversaire*, Basilea 2006, pag. 233 segg.

- ¹²¹ Una votazione popolare è organizzata se il referendum obbligatorio è previsto per legge o se la domanda di referendum facoltativo è formalmente riuscita. Il Consiglio federale deve attendere il risultato favorevole del voto prima di ratificare. Un trattato respinto in votazione popolare non può essere ratificato e non entra dunque in vigore per la Svizzera. Se del caso, occorre inoltre porre fine a una sua applicazione provvisoria.⁹²

F. Competenza per denunciare o sospendere un trattato

- ¹²² La denuncia segue le stesse regole di competenza dell'approvazione di un trattato. Secondo la base legale e analogamente alla modifica di un trattato, può non essere sottoposta all'autorità che ha approvato il trattato⁹³. Per contro, il Consiglio federale è competente per sospendere un trattato in virtù dell'articolo 184 capoverso 1 Cost. Quando la competenza di concluderlo spetta a un dipartimento, a un gruppo o a un ufficio, detta unità amministrativa dispone anche della competenza di sospenderlo. Tali principi sono applicabili sia in caso di azione unilaterale da parte della Svizzera che di comune accordo con uno Stato partner.
- ¹²³ Se la denuncia di un trattato deve essere approvata dal Parlamento, il Consiglio federale può denunciarlo se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera o una particolare urgenza lo richiedono. Il Consiglio federale consulta le commissioni parlamentari competenti prima di procedere alla denuncia urgente e vi rinuncia se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le camere.⁹⁴

G. Rapporto annuale al Parlamento

- ¹²⁴ Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati o denunciati da esso stesso, da un dipartimento, un gruppo o un ufficio. La redazione di questo rapporto annuale è coordinata dalla Sezione Trattati del DDIP, che raccoglie le informazioni fornite dai dipartimenti responsabili. Il Parlamento prende così regolarmente atto, grazie a resoconti concisi, di tutti i trattati, modifiche e denunce che non gli sono stati sottoposti per approvazione mediante un messaggio.
- ¹²⁵ Il rapporto permette al Parlamento di esaminare se un trattato è effettivamente di competenza del Consiglio federale a norma di legge. Qualora ritenga che non competeva al Consiglio federale, il Parlamento può, con una mozione, chiedere al Consiglio federale di sottoporre successivamente il trattato in questione. Il Consiglio federale ha allora la possibilità di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale il trattato o la modifica in questione tramite messaggio separato, o di denunciarlo non appena possibile. Il deposito di una mozione richiedente l'approvazione *a posteriori* di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione dell'applicazione. Il trattato resta applicabile durante la procedura parlamentare. In caso di rifiuto del trattato, questo deve essere denunciato con la massima tempestività.

⁹² Cfr. n. marg. 54; cfr. art. 7b cpv. 3 LOGA.

⁹³ Cfr. la legge del 21 giugno 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, entrata in vigore il 2 dicembre 2019 (RU 2019 3119 segg.). Cfr. anche n. marg. 109. In precedenza, il Consiglio federale era considerato competente per denunciare un trattato bilaterale o ritirarsi da un trattato multilaterale, ai sensi dell'art. 184 cpv. 1 Cost., cfr. GAAC 70.69 (2006 IV), F e riferimenti.

⁹⁴ Art. 7b^{bis} cpv. 1 e 2 LOGA e art. 152 cpv. 3^{bis} lett. d e cpv. 3^{ter} LParl. Cfr. anche n. marg. 54 seg.

IX. Espressione del consenso a essere vincolati da un trattato⁹⁵

A. Firma definitiva

¹²⁶ La firma definitiva esprime il consenso di una parte a essere vincolata dal trattato (art. 12 CV). È utilizzata soprattutto con alcune categorie determinate di trattati bilaterali, segnatamente nel settore della cooperazione economica, tecnica o finanziaria. Necessita naturalmente il previo consenso dell'entità abilitata a concludere i trattati nella procedura interna.

¹²⁷ Tale procedimento è possibile sul piano internazionale quando il trattato lo prevede e quando è definito dai poteri dei plenipotenziari. Per i trattati multilaterali, la Svizzera ricorre raramente alla firma definitiva, la quale include la ratifica e quanto a effetti giuridici equivale a quest'ultima o all'adesione.

B. Ratifica

¹²⁸ La ratifica è l'unica modalità di espressione del consenso a essere vincolati da un trattato riconosciuta dal diritto costituzionale svizzero. Un trattato firmato in modo non definitivo deve di norma essere ratificato per poter entrare in vigore. Talvolta è precisato che la firma è apposta con riserva di ratifica (art. 14 par. 1 CV). In Svizzera, la ratifica spetta al Consiglio federale (art. 184 cpv. 2 Cost.). Esso generalmente prende la decisione di ratificare un trattato al momento della decisione relativa alla firma o, se è richiesta l'approvazione del Parlamento e fatta salva quest'ultima, quando approva il messaggio da trasmettere al Parlamento.

¹²⁹ L'atto attraverso il quale una parte si impegna sul piano internazionale va distinto dal consenso dato dall'organo al quale l'ordinamento costituzionale interno attribuisce la competenza di concludere un trattato. In Svizzera infatti, quando non ha competenza diretta di conclusione, il Consiglio federale richiede l'approvazione dell'Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost.) prima di procedere formalmente alla ratifica. L'approvazione data dal Parlamento autorizza il Consiglio federale a ratificare il trattato, senza però obbligarlo a farlo. La comunicazione di ratifica del trattato da parte del Consiglio federale allo Stato partner (trattato bilaterale) o agli Stati partner (trattato multilaterale) può essere effettuata in due modi.

¹³⁰ Il metodo più semplice e più frequente, perlomeno nell'ambito dei trattati bilaterali, consiste nell'informare per iscritto lo Stato partner che le procedure interne necessarie all'entrata in vigore del trattato in questione sono state concluse. Solitamente una semplice nota verbale, denominata notifica, è redatta a tal fine. Tale notifica può anche assumere la forma di un altro documento firmato.⁹⁶

¹³¹ Il metodo classico e più formale consiste nello scambio (trattato bilaterale) o nella consegna al depositario (trattato multilaterale) degli strumenti di ratifica in buona e debita forma (cfr. art. 16 e 77 lett. d CV). In Svizzera lo strumento di ratifica deve essere redatto in una delle tre lingue ufficiali della Confederazione; spesso in francese, talvolta in tedesco, raramente in italiano. Nel documento datato e firmato dal presidente e dal cancelliere della Confederazione, il Consiglio federale attesta che il trattato in questione è stato regolarmente approvato dalle autorità svizzere competenti, dichiara di ratificarlo, eventualmente con riserve, dichiarazioni e

⁹⁵ Cfr. art. 11 CV.

⁹⁶ Se possibile, occorre precisare nel trattato che è la data di ricezione dell'ultima notifica a fare fede. La DDIP cura la procedura di conclusione dei trattati internazionali mediante la Sezione Trattati (art. 8 cpv. 3 lett. d OOrg-DFAE). In proposito, coordina il deposito degli strumenti di ratifica ed effettua notifiche. Una rappresentanza o un ufficio che producano o ricevano tali note devono indirizzare alla Sezione una copia delle note svizzere e delle note originali dello Stato partner, con all'occorrenza la traduzione.

comunicazioni menzionate nel documento, e promette in nome della Confederazione Svizzera di osservarlo.⁹⁷

- ¹³² Nella prassi, il Consiglio federale ratifica nei giorni, settimane o mesi successivi alla data del decreto federale d'approvazione, sempre che la scadenza del termine referendario inutilizzato o la data della votazione popolare glielo consentano. Vi provvede quanto meno entro un anno dal termine di tali scadenze, fatte salve circostanze particolari che necessitino una nuova decisione del Consiglio federale per differire la ratifica.

C. Accettazione, approvazione e atto di conferma formale

- ¹³³ A livello internazionale, il consenso di una parte a essere vincolata da un trattato può esprimersi con un mezzo diverso dalla ratifica. L'accettazione e l'approvazione sono formalità ammesse quando sono espressamente previste nel testo del trattato. Gli effetti giuridici e le norme procedurali da seguire sul piano internazionale per un'accettazione o un'approvazione sono gli stessi previsti per la ratifica (art. 2 par. 1 lett. b e art. 14 par. 2 CV).

- ¹³⁴ L'atto di conferma formale è l'atto mediante il quale un'organizzazione internazionale stabilisce sul piano internazionale il suo consenso a essere vincolata da un trattato.⁹⁸ Corrisponde alla ratifica, termine tuttavia riservato agli Stati.

D. Adesione o accessione

- ¹³⁵ Quando una parte non ha firmato un trattato multilaterale, può, se il trattato lo prevede, depositare uno strumento di adesione o accessione. Mentre la ratifica è successiva alla firma di un trattato, l'adesione (art. 15 CV) è solitamente un atto unico. In base alle disposizioni del trattato, le parti possono aderire a partire dal momento dell'apertura alla firma del trattato, dal momento in cui non è più possibile firmarlo, oppure solo dopo l'entrata in vigore.

- ¹³⁶ L'adesione a un trattato va distinta dall'adesione a un'organizzazione internazionale. Quest'ultima può avvenire non solo con l'adesione al trattato costitutivo dell'organizzazione, ma anche mediante firma seguita da ratifica di tale atto costitutivo.

E. Successione degli Stati

- ¹³⁷ La successione è la sostituzione di uno Stato (successore) ad un altro (predecessore) nella responsabilità delle relazioni internazionali di un territorio. Può manifestarsi attraverso l'accessione all'indipendenza di un nuovo Stato, l'unificazione di Stati, la separazione di Stati o il trasferimento di una parte del territorio di uno Stato ad un altro. Gli effetti della successione degli Stati nei trattati conclusi dallo Stato predecessore e applicabili sul territorio dello Stato successore sono oggetto della Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978 sulla successione degli Stati nei trattati.⁹⁹

⁹⁷ Lo scambio degli strumenti di ratifica può essere oggetto di un verbale, redatto in due *alternat* in una lingua ufficiale o in inglese. Il deposito degli strumenti di ratifica di un trattato multilaterale presso un depositario può anch'esso essere oggetto di un verbale. La Svizzera, in quanto Stato depositario, produce tale verbale quando il trattato lo prevede. Altrimenti invia alla parte depositante un avviso di ricevimento sotto forma di nota verbale.

⁹⁸ Cfr. art. 2 par. 1 lett. b^{bis} della Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali (FF 1989 II 631, 632 segg.), ratificata dalla Svizzera ma non in vigore (cfr. FF 1989 III 1514).

⁹⁹ Tale Convenzione (cfr. RTNU n° 33356, volume 1946, pag. 3, disponibile in francese e inglese), entrata in vigore il 6 novembre 1996, ma non firmata né ratificata dalla Svizzera, è applicabile solamente a una ventina di Stati. Inizialmente frutto del processo di decolonizzazione avviato dopo la Seconda guerra mondiale, il problema della

- ¹³⁸ Per i nuovi Stati indipendenti¹⁰⁰, la Convenzione stabilisce il «principio della tabula rasa» (art. 16 segg.), secondo il quale il nuovo Stato è esentato dal mantenere in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che era applicabile sul suo territorio prima dell'indipendenza. Rappresentano in genere eccezioni al principio della tabula rasa i trattati relativi alle frontiere e ai regimi territoriali (art. 11 seg. della Convenzione). Il nuovo Stato indipendente può tuttavia notificare la sua successione, aderire ai trattati multilaterali che desidera mantenere o concludere a tal fine un altro accordo con le parti vincolate da trattati bilaterali che erano applicabili sul suo territorio.
- ¹³⁹ Nell'ambito dei trattati bilaterali, la prassi svizzera è di concludere con il nuovo Stato, se questi vi acconsente, un accordo sotto forma di scambio di note in cui è espressamente stabilito quali trattati in vigore tra la Svizzera e lo Stato predecessore continuano ad applicarsi al nuovo Stato indipendente.¹⁰¹ Questa soluzione permette di mantenere legami pattizi con il nuovo Stato senza dover avviare negoziati per la conclusione di un nuovo trattato. Per quanto riguarda i trattati multilaterali e i trattati bilaterali per i quali nessun accordo è concluso, si presume un'interruzione dell'applicazione nei confronti del territorio che costituisce lo Stato successore a partire dalla data di accessione all'indipendenza. Si presume invece una continuità di applicazione quando questa risulta dagli atti conclusivi.
- ¹⁴⁰ Nella prassi, i nuovi Stati indipendenti hanno spesso presentato una dichiarazione presso il segretario generale dell'ONU, secondo la quale rendono nota la loro intenzione di mantenere in vigore, eventualmente per un periodo limitato a qualche anno, i trattati conclusi dallo Stato predecessore. Tale lasso di tempo permette ai nuovi Stati indipendenti di esaminare sistematicamente ogni trattato concluso dallo Stato predecessore.
- ¹⁴¹ In caso di unificazione di due o più Stati (art. 31 segg. della Convenzione), il principio è quello della continuità dei trattati, perlomeno per quelli che non vietano l'adesione automatica mediante successione. In caso di separazione, questo principio si applica esclusivamente allo Stato detto continuatore, che può anche mantenere lo status di membro delle organizzazioni internazionali che possedeva lo Stato predecessore se l'atto costitutivo non lo vieta; all'occorrenza, l'altro Stato (secessione) o gli altri Stati (smembramento) devono richiedere l'ammissione. Per le successioni concernenti una parte di un territorio, il quale passa da uno Stato all'altro (art. 15), i trattati dello Stato predecessore cessano in genere di essere in vigore a vantaggio dei trattati dello Stato successore.

successione degli Stati nei trattati ha dato luogo, in Svizzera come altrove, a una serie di incertezze sul piano giuridico. La presunzione generale di proseguimento della validità dei trattati era stata invertita nel corso degli anni in favore della cessazione. La prassi recente dà maggiore importanza alla volontà del nuovo Stato. I cambiamenti di governo, così come modifiche fondamentali delle condizioni politiche, economiche o sociali in un Paese non hanno alcun effetto sulla validità dei trattati. Non rappresentano un caso di successione di Stato.

¹⁰⁰ È il caso degli Stati nati dal processo di decolonizzazione.

¹⁰¹ Si tratta, in linea di principio, di tutti i trattati bilaterali in vigore con lo Stato predecessore e che vi si prestano; ciò nonostante in tale occasione si procede spesso a un aggiornamento che comporta un'esclusione dei trattati obsoleti o la menzione speciale dei trattati da rinegoziare a più o meno breve termine.

X. Riserve, dichiarazioni e obiezioni¹⁰²

A. Riserva

- ¹⁴² La riserva è una dichiarazione unilaterale, indipendentemente dalla sua formulazione o designazione, fatta da una parte all'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione di un trattato multilaterale¹⁰³ o all'adesione, con la quale mira a escludere o a modificare l'effetto giuridico dell'applicazione di alcune disposizioni del trattato nei propri confronti (art. 2 par. 1 lett. d e art. 19 segg. CV).
- ¹⁴³ Al fine di conciliare i due principi antitetici di universalità e integrità dei trattati, occorre avvalersi delle riserve con moderazione. Tuttavia, nel corso degli anni si è verificata un'evoluzione a favore dell'ammissibilità delle riserve, al fine di favorire una partecipazione più ampia possibile (universalità) ai trattati. Per la parte che l'ha formulata, una riserva non comporta mai l'obbligo giuridico di rimuoverla entro un certo termine, per esempio modificando il suo diritto interno.
- ¹⁴⁴ Le riserve devono essere formulate per iscritto. Quando è formulata all'atto della firma di un trattato concluso con riserva di ratifica, la riserva deve, fatte salve disposizioni contrarie del trattato, essere confermata al momento della ratifica, nello strumento stesso o in documento allegato. Una riserva prende effetto alla data della conferma. Salvo sia espressamente previsto dal trattato, non può più essere formulata dopo la ratifica o l'adesione.¹⁰⁴
- ¹⁴⁵ Una riserva nei confronti di una parte modifica, per l'autore della riserva e reciprocamente nelle sue relazioni con tale parte, le disposizioni del trattato che riguardano la riserva. Per contro, la riserva non modifica nulla per le altre parti nelle loro relazioni fra di esse (art. 21 par. 1 e 2 CV).
- ¹⁴⁶ Una riserva esplicitamente ammessa da un trattato non deve di norma essere oggetto di un'ulteriore accettazione da parte degli altri contraenti. La Convenzione di Vienna sancisce più in generale il principio dell'accettazione tacita, quando le disposizioni del trattato non prevedono nulla in merito (art. 20 par. 1). Il trattato può ciò nonostante prevedere la necessità di accettazione esplicita delle riserve. L'accettazione deve in tal caso essere formulata per iscritto. Non deve essere confermata se presentata prima della conferma della riserva stessa.

B. Dichiarazione

- ¹⁴⁷ Alcune parti formulano vere e proprie riserve denominandole dichiarazioni. Si tratta allora di dichiarazioni dette qualificate. Occorre tuttavia, al di là della denominazione in sé, basarsi sul contenuto materiale del testo formulato. Pertanto, a essere determinante per l'effettiva qualifica non è la denominazione ma il contenuto. Le dichiarazioni qualificate sono trattate secondo le stesse norme delle riserve.¹⁰⁵

¹⁰² Sull'intera questione, cfr. *Guide de la pratique sur les réserves aux traités et commentaire y relatif* (disponibile in francese e in inglese), in: *Rapport de la Commission du droit international, Soixante-troisième session*, 26 aprile–3 giugno e 4 luglio–12 agosto 2011, ONU, New York 2011 (A/66/10, pagg. 11–49, <https://undocs.org/fr/A/66/10>) e 2012 (A/66/10/Add. 1, <https://undocs.org/fr/A/66/10/Add.1>).

¹⁰³ In linea di principio, una riserva è possibile solo per i trattati multilaterali. Una riserva ad un trattato bilaterale corrisponde infatti a una domanda di riapertura dei negoziati. Lascia intendere che questi hanno avuto esito negativo. È possibile effettuare chiarimenti nell'allegato di un trattato bilaterale, ma entrambe le parti devono acconsentirvi (dichiarazione comune), almeno implicitamente (dichiarazione unilaterale).

¹⁰⁴ Sull'eventuale ammissibilità di riserve tardive, cfr. p. es. GAAC 2009.11, pagg. 215–218.

¹⁰⁵ Cfr. p. es. ANTHONY AUST, *Modern Treaty Law and Practice*, 3ª ed., Cambridge 2013, pag. 117 seg. e Sentenza CEDU del 29 aprile 1988, causa Belilos c. Svizzera (disponibile in francese e inglese), Serie A, vol. 132, par. 49.

- ¹⁴⁸ Una dichiarazione può consistere in una spiegazione dell'interpretazione che una parte attribuisce ad alcune disposizioni del trattato. Può trattarsi di una dichiarazione qualificata, equiparata a una riserva. La dichiarazione interpretativa è spesso difficile da qualificare. Solo esaminando caso per caso è possibile designare una dichiarazione come semplice o qualificata.
- ¹⁴⁹ È necessario dunque distinguere le riserve o dichiarazioni qualificate, ovvero che rivestono il valore giuridico di una riserva, dalle dichiarazioni prive di tale valore o dichiarazioni semplici.
- ¹⁵⁰ Nel secondo caso, si tratta delle dichiarazioni fatte da una parte riguardo a una delle disposizioni del trattato o riguardo ad altre parti al trattato. La dichiarazione semplice non comporta l'esclusione o la modifica degli effetti giuridici di determinate disposizioni del trattato.

C. Ammissibilità

- ¹⁵¹ L'esame di ammissibilità di una riserva o di una dichiarazione qualificata può risultare talvolta delicato e deve essere effettuato caso per caso, basandosi sui criteri seguenti:
- la riserva non deve essere vietata dal trattato (art. 19 lett. a CV);
 - se il trattato dispone che si possono fare solo determinate riserve, la riserva in questione deve figurare tra di esse (art. 19 lett. b CV); quando un trattato prevede condizioni di validità particolari per una riserva, queste devono essere rispettate;
 - anche quando un trattato non limita la libertà di formulare una riserva, questa non deve essere incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato (art. 19 lett. c CV);
 - la riserva non deve essere contraria alle norme imperative del diritto internazionale (*ius cogens*).
- ¹⁵² L'oggetto e lo scopo del trattato sono i criteri più difficili da definire. La dottrina non definisce affatto tali termini, ma precisa tuttavia che l'oggetto e lo scopo possono dedursi dal titolo del trattato, dal suo preambolo, da un articolo iniziale che fissa l'obiettivo, da un articolo che espone le preoccupazioni principali delle parti, dai lavori preparatori o dall'architettura generale del trattato.¹⁰⁶ Propone inoltre alcuni sinonimi (ragion d'essere, nucleo fondamentale, «efficacia», essenza, progetto globale o ancora *telos*¹⁰⁷) e metodi che possono risultare utili per determinare la compatibilità di una riserva con l'oggetto e lo scopo di un trattato.¹⁰⁸

D. Obiezione

- ¹⁵³ Quando una parte contraente ritiene che una riserva formulata da un'altra parte non adempie le condizioni stabilite dal diritto internazionale, può presentare un'obiezione (art. 20 segg. CV). A meno che il trattato non disponga altrimenti, una riserva si considera accettata da una parte se questa non vi ha opposto obiezione. L'assenza di obiezione a una riserva equivale all'accettazione tacita di quest'ultima.
- ¹⁵⁴ L'obiezione è un atto unilaterale volto a modificare l'effetto giuridico di una riserva. È una risposta a un atto unilaterale dell'autore della riserva inammissibile. L'obiezione ha l'effetto giuridico di paralizzare in una certa misura l'applicazione delle norme controverse nelle relazioni tra le parti. Ha come effetto politico quello di dare un segnale forte a favore dell'integrità dei trattati e del rafforzamento dell'efficacia delle norme internazionali.

¹⁰⁶ ALAIN PELLET, *Article 19 Convention of 1969*, in: OLIVIER CORTEN/PIERRE KLEIN (ed.), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties*, Oxford 2011, vol. 1, pag. 405 segg., n. marg. 108 segg., pag. 447 segg.

¹⁰⁷ Termine greco che esprime l'obiettivo che le parti hanno perseguito mediante la conclusione del trattato, il fine di quest'ultimo.

¹⁰⁸ PELLET, *op. cit.*, n. marg. 106 e 115.

¹⁵⁵ Una parte può formulare un'obiezione entro i 12 mesi successivi alla data in cui ha ricevuto la notifica della riserva da parte del depositario del trattato in questione o all'atto dell'espressione del proprio consenso a essere vincolata dal trattato, se tale data è posteriore (art. 20 par. 5 CV). L'obiezione a una riserva deve essere formulata per iscritto. Se una riserva è presentata all'atto della firma, un'obiezione già formulata nei confronti di tale riserva non ha bisogno di essere reiterata dopo l'eventuale conferma, al momento della ratifica, della riserva stessa.

E. Ritiro

¹⁵⁶ Sempre che il trattato non disponga altrimenti, una riserva o un'obiezione può essere ritirata in qualsiasi momento. Il consenso della parte che ha accettato la riserva non è richiesto per tale ritiro. Il ritiro di una riserva o di un'obiezione deve essere formulato per iscritto. Non ha effetto retroattivo.

¹⁵⁷ A meno che il trattato non disponga altrimenti o che le parti abbiano convenuto diversamente, il ritiro di una riserva prende effetto nei confronti di un'altra parte contraente quando questa ne riceve notifica; il ritiro di un'obiezione a una riserva diviene effettivo quando la parte che ha formulato la riserva riceve la notifica di tale ritiro.

F. Competenze in Svizzera

¹⁵⁸ La Svizzera segue una prassi piuttosto restrittiva in materia di formulazione delle riserve e tenta nella misura del possibile di adottare i trattati nella loro integrità. Il Consiglio federale propone e formula le riserve. L'Assemblea federale, all'occorrenza, le esamina durante la procedura di approvazione dei trattati. Può modificare le riserve, respingerle o proporle altre. Il testo delle riserve è riprodotto integralmente nel decreto federale. Il Consiglio federale è vincolato dalla decisione dell'Assemblea federale. Menziona il testo delle riserve nello strumento di ratifica, in una nota allegata o nella notifica di conclusione delle procedure. Lo stesso avviene per le dichiarazioni.

¹⁵⁹ Anche sotto il profilo della procedura interna, il ritiro o la modifica di una riserva possono spesso essere equiparati alla modifica di un trattato. L'Assemblea federale che ha autorizzato il Consiglio federale a ratificare un trattato con riserve precise, in genere ha la competenza di decidere di ritirare una riserva, sempre che non abbia delegato tale competenza al Consiglio federale. Di conseguenza, spetta al Consiglio federale decidere in merito al ritiro di riserve solamente se possiede la competenza di modificare il trattato in questione o, in applicazione dell'articolo 7a capoversi 2–4 LOGA, quando tali riserve e il loro ritiro hanno portata limitata.

¹⁶⁰ La competenza per formulare un'obiezione a una riserva o ritirarla spetta in genere al Consiglio federale, in virtù dell'articolo 184 capoverso 1 Cost. Il Consiglio federale potrebbe anche delegare tale competenza al dipartimento interessato, come fa solitamente per il ritiro di un'obiezione. La Svizzera ha a lungo mostrato cautela nella formulazione di obiezioni a riserve inammissibili alla luce del diritto internazionale. Ma dal 2010 ne ha formulate una ventina.¹⁰⁹

¹⁰⁹ La Svizzera fa obiezione in particolare quando sono in gioco i diritti umani e il diritto internazionale umanitario. Tiene conto della posizione di altri Stati, ma punta a una prassi coerente e imparziale. Se del caso, al fine di obiettare in tempo (cfr. n. marg. 155), l'ammissibilità di una riserva deve essere esaminata non solo quando il depositario di un trattato che vincola la Svizzera gliela notifica, ma anche quando la Svizzera intende ratificare o aderire a un trattato che è stato già oggetto di riserve da parte di altri Stati.

XI. Pubblicazione dei trattati

A. Pubblicazione nazionale¹¹⁰

a. Raccolta ufficiale

- ¹⁶¹ Per quanto riguarda il diritto internazionale, sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU),¹¹¹ per quanto vincolino la Svizzera:¹¹²
- a. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio (cfr. art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.) o a referendum facoltativo (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.);
 - b. altri trattati e risoluzioni internazionali contenenti norme di diritto o che autorizzano a emanarne.¹¹³
- ¹⁶² I trattati e le risoluzioni di portata limitata¹¹⁴ non sono pubblicati nella RU, tranne quando concernono i diritti e gli obblighi di privati o la pubblicazione sia necessaria per motivi legati alla certezza del diritto o alla trasparenza (art. 2 LPubb).¹¹⁵ Alcuni trattati e risoluzioni possono essere pubblicati nella RU unicamente mediante rimando, a condizioni ben precise (art. 5 LPubb e 13–16 OPubb). In genere, un trattato non pubblicato è comunque, su richiesta, messo a disposizione del pubblico se non è classificato.¹¹⁶
- ¹⁶³ I testi per i quali vige l'obbligo di pubblicazione devono essere pubblicati almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore. Quelli la cui data di entrata in vigore non è ancora nota al momento dell'approvazione sono pubblicati non appena tale data è nota (art. 7 cpv. 1 e 2 LPubb). I trattati applicati a titolo provvisorio prima dell'entrata in vigore sono pubblicati nella RU non appena possibile una volta presa la decisione relativa all'applicazione provvisoria (art. 42 cpv. 5 OPubb).¹¹⁷ Spetta agli uffici responsabili fornire per tempo i testi da pubblicare, tradotti all'occorrenza nelle lingue ufficiali della Confederazione, per mezzo del Centro delle pubblicazioni ufficiali CPU della Cancelleria federale.
- ¹⁶⁴ Gli obblighi giuridici sanciti dai testi sorgono al momento della pubblicazione (art. 8 LPubb).¹¹⁸ La pubblicazione o meno di un trattato non ha tuttavia alcuna incidenza sulla sua validità nel diritto internazionale.
- ¹⁶⁵ In linea di principio la pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano.¹¹⁹ I trattati multilaterali hanno spesso una versione originale perlomeno in lingua francese. Per i trattati bilaterali da pubblicare, gli uffici competenti devono generalmente richiedere una versione autentica in una lingua ufficiale.¹²⁰ I trattati e le risoluzioni internazionali

¹¹⁰ La competenza in merito a tali questioni spetta innanzitutto alla Cancelleria federale.

¹¹¹ *Amtliche Sammlung des Bundesrechts (AS)*; *Recueil officiel du droit fédéral (RO)*.

¹¹² Art. 3 cpv. 1 LPubb.

¹¹³ Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto (art. 3 cpv. 2 LPubb; cfr. anche art. 1 OPubb).

¹¹⁴ Cfr. art. 7a cpv. 2–4 LOGA, n. marg. 115.

¹¹⁵ Se la validità non supera i sei mesi, sono pubblicati nella RU non appena la loro validità è prorogata oltre tale durata (art. 3 OPubb).

¹¹⁶ Cfr. n. marg. 172 seg.

¹¹⁷ Se il trattato abroga un trattato già pubblicato (cfr. n. marg. 53), quest'ultimo viene espunto dalla RS.

¹¹⁸ Dal 2016 è previsto il primato della versione elettronica dei testi normativi. Pertanto è determinante la versione della RU pubblicata sulla piattaforma online accessibile al pubblico (art. 1a e 15 cpv. 2 LPubb; cfr. FF 2014 6237; PIERRE TERCIER/CHRISTIAN ROTEN, *La Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale*, SJZ/RSJ 111/2015, pagg. 113–121).

¹¹⁹ Art. 14 cpv. 1 LPubb; per le eccezioni, cfr. cpv. 2.

¹²⁰ Cfr. n. marg. 67.

precisano quale versione fa fede (art. 15 cpv. 3 LPubb). La pubblicazione nella RU menziona se il testo del trattato è una versione originale o una traduzione. Diversamente dal diritto interno, solo il testo originale è autentico. Si ha un'equipollenza dei testi dei trattati pubblicati solamente per le lingue che sono versioni autentiche.

b. Raccolta sistematica

¹⁶⁶ La Raccolta sistematica del diritto federale (RS)¹²¹ è una raccolta consolidata classificata per materia e aggiornata costantemente (art. 11 LPubb). Per quanto riguarda il diritto internazionale, contiene i trattati e le risoluzioni internazionali pubblicati nella RU.

¹⁶⁷ La RS è pubblicata nelle tre lingue ufficiali della Confederazione. I testi di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese (art. 14 cpv. 6 LPubb). La classificazione adottata dal diritto interno è decimale; per il diritto internazionale è identica ma preceduta da uno zero.

c. Foglio federale

¹⁶⁸ Sono segnatamente pubblicati nel Foglio federale (FF)¹²² i decreti federali riguardanti l'approvazione di trattati che prevedono l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva, a comunità sovranazionali o che sottostanno a referendum (art. 13 cpv. 1 lett. d ed e LPubb). Quando l'Assemblea federale è investita di un messaggio a sostegno di un trattato o di una risoluzione internazionale che necessita della sua approvazione, il testo e il messaggio sono pubblicati nel FF contemporaneamente (art. 21 OPubb).

d. Pubblicazioni elettroniche

¹⁶⁹ La RU, la RS e il FF sono pubblicati in formato elettronico, in rete. Possono essere ottenuti in forma stampata (art. 16 LPubb).¹²³

¹⁷⁰ La DDIP aggiorna un inventario il più completo possibile di tutti i trattati che interessano la Svizzera, mediante una banca dati accessibile su Internet.¹²⁴ Questa censisce informazioni sui trattati in vigore per la Svizzera o da essa firmati, altri trattati e importanti strumenti non vincolanti. Consente di fare ricerche per testo libero o parole chiave, ma anche per Stato o organizzazione internazionale partner, data di conclusione e materia. Menziona inoltre i trattati non pubblicati della Svizzera, i cui testi sono di norma disponibili presso la DDIP. Contiene talvolta precisazioni che non compaiono nelle pubblicazioni ufficiali come, se del caso, il titolo in inglese e il depositario. Le informazioni sono regolarmente aggiornate, ma non vi è garanzia di esaustività né di esattezza; fanno fede solo le informazioni figuranti nella RU.¹²⁵

¹⁷¹ La Cancelleria federale pubblica inoltre un elenco elettronico di tutti gli atti normativi dell'Unione europea applicabili per la Svizzera (art. 27 lett. c OPubb).¹²⁶

¹²¹ *Systematische Sammlung des Bundesrechts (SR); Recueil systématique du droit fédéral (RS)*.

¹²² *Bundesblatt (BBl); Feuille federale (FF)*.

¹²³ www.admin.ch → Diritto federale (*Bundesrecht, Droit fédéral*) o, precisamente, www.fedlex.admin.ch/it/oc per la RU, www.fedlex.admin.ch/it/cc per la RS e www.fedlex.admin.ch/it/fga per il FF.

¹²⁴ Cfr. www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

¹²⁵ Cfr. n. marg. 164.

¹²⁶ Cfr. www.fedlex.admin.ch/it/sector-specific-agreements.

B. Trattati classificati

- ¹⁷² È consigliato prevedere l'eventuale classificazione di un trattato, confidenziale o segreto,¹²⁷ nel testo stesso. In caso contrario, occorre poter provare che la questione è stata oggetto di intesa fra le parti e di approvazione interna. Il Consiglio federale conclude raramente trattati classificati.
- ¹⁷³ I trattati e le risoluzioni internazionali classificati non sono ovviamente né pubblicati (cfr. art. 6 cpv. 1 LPubb) né menzionati nel rapporto al Parlamento.¹²⁸ La Delegazione delle Commissioni della gestione ne è tuttavia informata annualmente.¹²⁹

C. Registrazione internazionale

- ¹⁷⁴ A livello internazionale, il Segretariato generale dell'ONU pubblica sulla Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite (RTNU), che conta oggi più di 3000 volumi,¹³⁰ ogni trattato concluso da un membro dell'ONU e registrato presso l'Organizzazione,¹³¹ ovvero più di 250 000 trattati e relative azioni, insieme ai testi dei trattati nella/e loro lingua/e autentica/che e la traduzione in inglese o francese.¹³² I trattati multilaterali sono registrati dall'organizzazione o dallo Stato depositario. In assenza di una clausola specifica a tal proposito, la designazione di un depositario equivale a un mandato a quest'ultimo di registrazione del trattato per conto delle parti.¹³³

D. Registrazione e archiviazione interni

- ¹⁷⁵ I trattati depositati presso l'Archivio federale passano attraverso la DDIP.¹³⁴ Gli originali che costituiscono gli *alternat* svizzeri dei trattati bilaterali, i trattati validamente firmati elettronicamente, le copie certificate conformi dei trattati multilaterali e gli originali dei trattati multilaterali di cui la Svizzera è depositaria sono depositati dopo la loro entrata in vigore presso l'Archivio federale dalla Sezione Trattati della DDIP. Quest'ultima li registra previamente nella sua banca dati.¹³⁵

¹²⁷ Cfr. l'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni (OPri; RS 510.411).

¹²⁸ Cfr. n. marg. 124 seg.

¹²⁹ Il Consiglio federale le trasmette una volta all'anno un elenco aggiornato dalla Cancelleria federale, che viene informata dai dipartimenti (art. 5c OLOGA).

¹³⁰ Sono possibili ricerche a partire dalla Collezione dei trattati dell'ONU, <http://treaties.un.org>, precisamente all'indirizzo <https://treaties.un.org/Pages/AdvanceSearch.aspx?tab=UNTS&clang=fr>. Tale raccolta ha sostituito dal 1946 i 205 volumi della Serie dei trattati della Società delle Nazioni (1920–1944).

¹³¹ Cfr. art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 (RS 0.120), secondo cui nessuna parte a un trattato non registrato potrà invocare tale trattato dinanzi un organo dell'ONU. Tuttavia, questo principio non sembra affatto applicato (cfr. CGI, sentenza del 1° luglio 1994, Qatar c. Bahrein, Raccolta 1994, cap. 29 pag. 122 e AUST, *op. cit.*, pag. 303 e riferimenti). Inoltre, numerosi membri dell'ONU non vi registrano i loro trattati bilaterali.

¹³² La domanda di registrazione deve essere accompagnata da una copia elettronica del testo integrale in tutte le sue lingue e indicare inoltre la data e il luogo della firma e la data e le modalità di entrata in vigore. Dal momento che la Svizzera non aveva registrato i propri trattati bilaterali prima di aderire all'ONU nel 2002, incontra difficoltà a farlo, poiché l'ONU si rifiuta di registrare numerosi trattati nuovi qualora facciano riferimento a importanti trattati vecchi conclusi sin dalla fine del 1945 e non ancora registrati.

¹³³ Art. 77 e 80 CV.

¹³⁴ Cfr. art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza dell'8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (OLAr; RS 152.11). Secondo l'art. 8 cpv. 3 lett. d OOrg-DFAE, la DDIP gestisce la documentazione relativa ai trattati. Secondo le Istruzioni del 28 settembre 1999 sull'obbligo generale di offerta e di versamento dei documenti all'Archivio federale (cfr. www.bar.admin.ch/bar/it/home/chi-siamo/archivio-federale/basi-giuridiche.html, gli originali dei trattati e altri strumenti di cooperazione internazionale devono essere consegnati immediatamente dopo la firma alla DDIP, la quale li deposita presso l'Archivio federale alla loro entrata in vigore. Ciò vale anche per i testi confidenziali, ma quelli classificati come segreti rimangono presso gli uffici responsabili.

¹³⁵ Cfr. n. marg. 170.

- ¹⁷⁶ Per i trattati bilaterali, occorre trasmettere per archiviazione unitamente agli *alternat* svizzeri, se del caso, sia i documenti dei pieni poteri di firma,¹³⁶ ovvero una copia dei pieni poteri svizzeri e l'originale dei poteri dello Stato partner, sia, per i trattati che entrano in vigore mediante notifica della conclusione delle procedure richieste, una copia della nota svizzera e l'originale della nota dello Stato partner.¹³⁷ Le copie di tali documenti necessarie alle rappresentanze e agli uffici devono essere realizzate prima della trasmissione alla DDIP.
- ¹⁷⁷ Spetta agli uffici competenti informare tempestivamente la Sezione Trattati della DDIP riguardo alla conclusione, alla modifica e alla denuncia di trattati da parte della Svizzera. Ai fini della registrazione, della pubblicazione se opportuno, poi dell'archiviazione, questa deve infatti ricevere subito dopo la firma l'esemplare originale (*alternat* svizzero) o il documento elettronico validamente firmato dei trattati bilaterali, una copia conforme per i trattati multilaterali, ottenuta in genere da parte del depositario in seguito alla conclusione, e ogni modifica o denuncia.

¹³⁶ Cfr. n. marg. 93 segg.

¹³⁷ Cfr. n. marg. 130. Cfr. anche l'Allegato D. Tali documenti sono accompagnati ove necessario da una traduzione.

XII. Applicazione e interpretazione dei trattati

A. Diritto internazionale e diritto interno¹³⁸

- ¹⁷⁸ La Confederazione e i Cantoni sono tenuti a rispettare il diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 Cost.). Quando la Svizzera conclude un trattato, garantisce che i propri impegni siano compatibili con il diritto interno o lo modifica al fine di renderlo conforme al diritto internazionale. Se ciò nonostante nasce un conflitto, le autorità statali devono innanzitutto tentare di risolverlo interpretando il diritto interno in modo conforme al trattato. Se un conflitto con una legge federale non può essere risolto in tal modo, le autorità e i tribunali svizzeri, nella prassi, sanciscono in linea di principio la prevalenza del diritto internazionale. Fanno eccezione a tale principio il diritto costituzionale successivo direttamente applicabile e le leggi federali mediante le quali l'Assemblea federale ha volontariamente derogato al diritto internazionale.¹³⁹ Anche in quest'ultima ipotesi le norme internazionali di tutela dei diritti umani prevalgono in genere sulle leggi federali.¹⁴⁰ Lo stesso avviene per le norme imperative del diritto internazionale (*jus cogens*, cfr. art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.; cfr. anche art. 53 CV). Queste prevalgono anche sulla Costituzione. In caso di conflitto tra il diritto internazionale e la Costituzione, le opinioni dottrinali divergono e il Tribunale federale non ha statuito in merito.¹⁴¹
- ¹⁷⁹ Il diritto internazionale, quando entra in vigore per la Svizzera, acquisisce automaticamente validità e obbligatorietà nell'ordinamento giuridico svizzero. È la teoria del monismo che, contrariamente a quella del dualismo, non esige un atto costitutivo di diritto nazionale, di recepimento o di trasformazione per dare validità interna alla norma internazionale.¹⁴²
- ¹⁸⁰ Il diritto internazionale non consacra espressamente la prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno. L'articolo 27 della Convenzione di Vienna dispone tuttavia che una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Fanno eccezione a questa regola le disposizioni del diritto interno di importanza fondamentale concernenti la competenza di concludere trattati.

B. Applicazione

a. *Ratione personae* (nei confronti delle persone)

- ¹⁸¹ La validità dei trattati nel diritto svizzero deve essere distinta dall'applicabilità diretta. Infatti, anche se le disposizioni dei trattati sono automaticamente valide nel diritto svizzero, ciò non significa necessariamente che tali disposizioni possano risolvere direttamente un caso concreto. In caso di necessità, occorre elaborare delle disposizioni di esecuzione. Quando non è necessaria una legislazione di applicazione, le norme sono dette *self-executing*.¹⁴³

¹³⁸ Su questo aspetto, cfr. Relazioni tra diritto internazionale e diritto nazionale in Svizzera, DFAE, 2^a ed. rivista, Berna 2018, pubblicazione disponibile in tedesco, francese e italiano, scaricabile all'indirizzo www.dfae.admin.ch → DFAE → Pubblicazioni; cfr. anche Rapporti del Consiglio federale sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale del 5 marzo 2010 (FF 2010 2015), del 30 marzo 2011 (FF 2011 3299) e del 12 giugno 2015 (www.parlamento.ch → Oggetto: 13.3805).

¹³⁹ Cfr. DTF 99 Ib 39; cfr. anche DTF 146 V 87, consid. 8.2 e 8.3.

¹⁴⁰ Cfr. DTF 139 I 16, consid. 5, 138 II 532, consid. 5.1, 136 II 241, consid. 16.1, 125 II 417, consid. 4d.

¹⁴¹ Cfr. Messaggio concernente l'iniziativa per l'autodeterminazione (FF 2017 4617, 4629 segg., 4634 seg.) e i riferimenti al Rapporto del 5 marzo 2010 (FF 2010 2015).

¹⁴² Cfr. p. es. DTF 147 I 308, consid. 4.3, 137 I 305, consid. 3.2.

¹⁴³ Si tratta di norme concepite per essere direttamente applicate dalle autorità statali e per vincolare direttamente i singoli. Devono essere sufficientemente concrete e determinate, contrariamente alle norme di natura programmatica che devono essere concretizzate dal legislatore prima di poter generare diritti e obblighi per i singoli (cfr. DTF 145 I 308 consid. 3.4.1, 140 II 185 consid. 4.2).

¹⁸² Quando le parti di due trattati multilaterali vertenti sulla stessa materia non sono identiche, nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti disciplina i reciproci diritti ed obblighi (art. 30 par. 4 CV). Di norma i trattati obbligano e autorizzano solamente i contraenti; non hanno effetti giuridici per parti terze (*res inter alios acta; pacta tertiis nec nocent nec prosunt*). Ciò nonostante, esistono trattati in favore o a carico di terzi, i quali devono allora acconsentirvi (art. 34 segg. CV).

b. *Ratione temporis* (nel tempo)

¹⁸³ Il principio di irretroattività dei trattati è ben consolidato (art. 28 CV). L'entrata in vigore del trattato può aver luogo solamente dopo l'adempimento dell'intero processo di conclusione, conformemente al diritto internazionale e al diritto interno delle parti.¹⁴⁴ L'entrata in vigore non è dunque mai anteriore alla data della firma del trattato. Le parti possono tuttavia essere intenzionate ad applicare il trattato integralmente o in parte con effetto anticipato a una data che precede l'entrata in vigore,¹⁴⁵ o anche, a titolo eccezionale e per certe tipologie di trattati, a una data anteriore alla firma (cfr. art. 28 CV). Le parti devono in tal caso pattuire quanto necessario.

¹⁸⁴ In caso di trattato successivo, un trattato posteriore prevale di norma sul trattato anteriore (art. 30 par. 3 e art. 59 par. 1 CV). Quando un trattato precisa di essere subordinato a un trattato anteriore o posteriore o che non deve essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo (art. 30 par. 2 CV).

¹⁸⁵ L'applicazione di un trattato può essere sospesa in virtù delle sue disposizioni o con il consenso delle parti (art. 57 CV). L'applicazione di un trattato multilaterale può altresì essere sospesa con un accordo tra due o più parti solamente se tale possibilità è prevista dal trattato stesso, o se questo non è incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato. Le altre parti del trattato devono esserne informate (art. 58 CV).¹⁴⁶ La sospensione, come d'altronde la denuncia o il ritiro, possono anche derivare da una violazione del trattato a determinate condizioni materiali (art. 60 CV), talvolta denominate «giusti motivi» e formali (art. 65–68 CV).

c. *Ratione materiae* (in considerazione della materia)

¹⁸⁶ Un trattato è eseguito quando tutte le prestazioni e controprestazioni stipulate sono state compiute. Diventa allora senza oggetto, pur rimanendo formalmente in vigore. Un trattato deve essere eseguito nella sua integrità. Come la ratifica o l'applicazione provvisoria, la denuncia, il ritiro o la sospensione non possono di norma essere parziali, salvo disposizione contraria del trattato. Il principio di inscindibilità dei trattati è del resto consolidato (art. 44 CV), e la scindibilità è considerata un'eccezione.

C. Modifiche

¹⁸⁷ Un trattato può essere emendato dalle parti (art. 39 CV).¹⁴⁷ L'emendamento di un trattato bilaterale si svolge, in mancanza di disposizioni in merito, secondo la stessa procedura seguita per la conclusione. Può avere la forma semplificata di uno scambio di lettere o di note.

¹⁴⁴ Alcuni trattati fanno una distinzione, per motivi pratici, tra data di entrata in vigore e inizio dell'effettiva applicazione. Ciò riguarda la maggior parte degli accordi in materia fiscale, affinché sia applicato lo stesso regime all'intero «anno fiscale», o certi trattati con l'UE, spesso nell'intento di un inizio dell'applicazione coordinato con gli Stati membri. Tale distinzione deve tuttavia essere evitata, nella misura del possibile, per motivi di certezza giuridica e di semplificazione.

¹⁴⁵ Per l'applicazione provvisoria, cfr. art. 25 CV e n. marg. 53 segg.

¹⁴⁶ Cfr. anche n. marg. 62.

¹⁴⁷ Sulla competenza interna di decisione in Svizzera, cfr. n. marg. 109 *in fine*.

- ¹⁸⁸ L'emendamento di un trattato multilaterale è più complesso. Le proposte di modifica formulate da un contraente devono, salvo disposizioni contrarie, essere comunicate a tutti gli altri contraenti, i quali hanno il diritto di pronunciarsi e diventare parti del trattato emendato. Per contro, l'accordo di emendamento non vincola le parti del trattato che non diventano parti di tale accordo. Le parti che consentono a essere vincolate dal trattato dopo l'entrata in vigore dell'accordo di emendamento dovrebbero diventare parti del trattato così come emendato. Tuttavia, queste sono considerate parti del trattato non emendato nei confronti delle parti del trattato non vincolate dall'accordo di emendamento (art. 40 seg. CV).
- ¹⁸⁹ Alcuni trattati prevedono, principalmente per la modifica di allegati tecnici, una procedura speciale di emendamento che non necessita il consenso esplicito di tutte le parti, al fine di favorire il più possibile l'applicazione di un testo unico. Affinché una modifica entri in vigore, può essere sufficiente che questa sia accettata con maggioranza semplice o qualificata delle parti, o persino che non sia oggetto di obiezioni da parte di un numero determinato di contraenti. Quest'ultima procedura è denominata *opting out* o *contracting out*: in presenza di una proposta di emendamento valida, le parti dispongono di un termine entro il quale possono presentare obiezioni; secondo la formulazione prevista, tutte le parti possono per esempio essere vincolate dall'emendamento se il numero di obiezioni formulate non raggiunge un minimo prescritto, o ancora, tutte le parti che non hanno formulato obiezioni entro il termine previsto possono essere vincolate dall'emendamento, perlomeno nelle loro relazioni con le altre parti che non hanno formulato obiezioni.¹⁴⁸

D. Nullità

- ¹⁹⁰ Un trattato è nullo quando il consenso delle parti è stato viziato, ossia quando la volontà espressa non corrisponde all'intento comune e reale delle parti. La violazione di una disposizione di diritto interno concernente la competenza di concludere trattati (art. 46 CV), l'errore, il dolo, la corruzione e la violenza (art. 48–52 CV) sono cause di nullità.
- ¹⁹¹ Può essere invocata a seconda del caso la nullità del trattato con effetto *ex tunc*, dal momento di conclusione, o l'annullamento di quest'ultimo con effetto *ex nunc*, dal momento dell'invocazione del motivo di nullità. Nella prima ipotesi, se non è più possibile ristabilire lo *statu quo ante*, la nullità comporta l'obbligo di risarcire il danno subito. La nullità è inoltre prevista quando il trattato è in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (*jus cogens*; art. 53 CV).

E. Estinzione

- ¹⁹² Numerosi trattati bilaterali sono conclusi per una durata limitata. Pertanto, il testo del trattato stesso disciplina le condizioni e le modalità della propria fine. L'estinzione si verifica tramite il semplice decorso di un lasso di tempo, o mediante la realizzazione di una condizione risolutiva o mediante denuncia prevista. Più raramente i trattati multilaterali sono conclusi per una durata determinata. Per tale ragione, in genere contengono norme relative alla revisione.
- ¹⁹³ Le altre principali modalità di estinzione del trattato (art. 54–64 CV) sono il consenso mutuo delle parti, la conclusione di un nuovo trattato con lo stesso oggetto, la rinuncia ai diritti conferiti dal trattato, la formazione di una norma consuetudinaria derogatoria che comporta la desuetudine del trattato, l'insorgere di una situazione che rende l'esecuzione impossibile, la

¹⁴⁸ In Svizzera l'autorità competente per approvare la conclusione di un trattato di questo tipo deve essere perlomeno quella a cui compete l'approvazione degli emendamenti che potranno essere adottati mediante tale procedura. Inoltre, siccome tale procedura talvolta esclude emendamenti simili dall'approvazione interna formale di norma necessaria, la delegazione svizzera partecipante ai negoziati di tali emendamenti o chiamata ad approvarli deve disporre di un mandato formale (cfr. n. marg. 34 segg.) dell'autorità competente.

violazione sostanziale del trattato da parte di uno dei contraenti, il cambiamento fondamentale di circostanze (*clausula rebus sic stantibus*), o l'insorgere di una nuova norma imperativa del diritto internazionale generale (*jus cogens*).¹⁴⁹

F. Interpretazione

- ¹⁹⁴ L'interpretazione ha lo scopo di determinare il significato preciso di una disposizione pattizia. Gli articoli 31–33 della Convenzione di Vienna, che contengono norme relativamente dettagliate sull'interpretazione dei trattati, sono considerati diritto consuetudinario. L'articolo 31 paragrafo 1 prevede che un trattato debba essere interpretato in buona fede¹⁵⁰ secondo il senso comune da attribuire ai termini del trattato (interpretazione letterale) nel loro contesto (sistematica) e alla luce del suo oggetto e del suo scopo (teleologica¹⁵¹). La prassi delle parti può inoltre anche rivestire un ruolo importante (art. 31 par. 3 CV).
- ¹⁹⁵ Occorre prendere in considerazione innanzitutto il senso naturale e comune dei termini del trattato. Quando questi, considerati nella loro accezione abituale e nel loro contesto generale al momento della conclusione del trattato, hanno un significato chiaro e preciso, non è necessario discostarsi dal loro senso naturale e ricorrere ad altri metodi di interpretazione.
- ¹⁹⁶ Un ruolo secondario e sussidiario è attribuito ai lavori preparatori (interpretazione storica) e altri mezzi complementari di interpretazione (art. 32 CV). Il ricorso ad altri mezzi complementari deve essere considerato solamente a titolo di conferma o se l'interpretazione basata sul senso naturale e comune dei termini del trattato porta a risultati manifestamente diversi da quelli che le parti hanno voluto. Fanno parte di tali mezzi complementari le circostanze della conclusione del trattato e la ricerca della volontà comune delle parti.

* * *

¹⁴⁹ Per tale concetto, cfr. decisione del Tribunale federale del 23 gennaio 2008 (2A.783/2006, consid. 8), tuttavia annullata in seguito a una richiesta di revisione con decisione del 6 luglio 2018 (2F-21/2106).

¹⁵⁰ Cfr. anche art. 26 CV.

¹⁵¹ La regola dell'«effetto utile» vi è spesso assimilata: impone all'interprete, tra varie possibilità, quella che permette di ottenere l'effetto atteso dalla norma in questione.

ALLEGATO A - Denominazioni di strumenti internazionali e classificazione**Trattati internazionali**

«Solemnità» dell'atto	Italiano	Français	Deutsch	English
<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">V</p> <p style="text-align: center;">—</p>	Trattato	Traité	Vertrag	Treaty
	Convenzione	Convention	Übereinkommen	Convention
	Accordo	Accord	Abkommen	Agreement
	Protocollo	Protocole	Protokoll	Protocol
	Protocollo aggiuntivo	Protocole additionnel	Zusatzprotokoll	Additional Protocol
	Patto	Pacte	Pakt	Pact
	Carta	Charte	Charta	Charter
	Costituzione	Constitution	Verfassung/Konstitution	Constitution
	Atto costitutivo	Acte constitutif	Gründungsakte	Constitutive Act
	Statuto	Statut	Statut / Satzung	Statute
	Concordato	Concordat	Konkordat	Concordat
	Intesa (accordo)	Arrangement	Vereinbarung	Arrangement
	Scambio di lettere	Echange de lettres	Briefwechsel	Exchange of letters
	Scambio di note	Echange de notes	Notenaustausch	Exchange of notes
	Atto	Acte	Akt	Act
	Protocollo d'accordo	Protocole d'accord	Vereinbarung	Agreed minutes
	Accordo aggiuntivo	Avenant	Zusatzabkommen	Additional Agreement
	Modifica	Modification	Änderung	Modification
	Emendamento	Amendement	Änderung	Amendment
	Regolamento	Règlement	Reglement, Verordnung	Regulation
Norme	Règles	Regeln	Rules	

Altri strumenti

Memorandum d'intesa	Mémorandum d'entente	Verständigung / Absprache	Memorandum of Understanding (MoU)
Dichiarazione d'intenti	Déclaration d'intention	Absichtserklärung	Statement of Intent
Lettera d'intenti	Lettre d'intention	Absichtserklärung	Letter of Intent (LoI)
Dichiarazione comune	Déclaration conjointe	Gemeinsame Erklärung	Joint Declaration
Modus vivendi	Modus vivendi	Modus vivendi	Modus vivendi
Raccomandazione	Recommandation	Empfehlung	Recommendation
Risoluzione	Résolution	Resolution	Resolution
Decisione	Décision	Beschluss	Decision
(Processo) verbale	Procès-verbal	Protokoll / Niederschrift	Minutes


ALLEGATO B - Suggerimenti terminologici per trattati e atti non vincolanti

Tabella comparativa¹⁵²

TRATTATI TRAITES VERTRÄGE TREATIES	STRUMENTI GIURIDICAMENTE NON VINCOLANTI INSTRUMENTS NON CONTRAIGNANTS RECHTLICH NICHT BINDEnde VEREINBARUNGEN NON-LEGALLY BINDING INSTRUMENTS		
deve doit (ou verbe au présent ou au futur) hat...zu, ist...zu, muss shall (will) ¹⁵³	può, potrebbe, dovrebbe peut, pourrait, devrait kann, könnte, sollte may, could, should	desidera souhaite wünscht wishes (will)	ha intenzione a l'intention beabsichtigt intends
accordo obbligo, impegno diritto accord obligation, engagement droit Abkommen Pflicht, Verpflichtung Recht agreement Obligation, undertaking right	intesa entente Absprache understanding	compito tâche Aufgabe task	beneficio bénéfice Nutzen benefit
concordare, convenire, acconsentire être d'accord, convenir, consentir übereinkommen, zustimmen, vereinbaren agree, concur, consent	accordarsi, dichiarare, tendere s'entendre, déclarer, viser, tendre sich verständigen, erklären, anstreben understand, declare, aim, strive		ci si aspetta il est attendu es wird erwartet it is expected
Stato parte parte État partie partie Vertragspartei Partei State Party party	Governo partecipante, partner Gouvernement participant, partenaire Regierung Teilnehmer, Seite, Partner Government participant, side, partner		firmatario signataire Unterzeichner signatory
preambolo préambule Präambel preamble	introduzione introduction Einleitung introduction		
articolo clausola article clause Artikel Klausel article clause	paragrafo, sezione paragraphe, section Abschnitt, Sektion paragraph, section		
condizione norma condition règle Bedingung Regel condition, term rule	disposizione disposition Bestimmung provision	modalità modalité Modalität modality	
entrare in vigore entrer en force, en vigueur in Kraft treten enter into force	avere efficacia prendre effet wirksam werden come into effect, take effect		
autentico ufficiale authentique officiel beglaubigt amtlich authentic authoritative	di pari valore de même valeur gleichwertig equally valid		
fatto concluso fait conclu geschehen abgeschlossen done concluded	firmato signé unterzeichnet signed		

¹⁵² La terminologia inglese deriva in parte da AUST, *op. cit.*, pag. 23, 369 segg. e 429.¹⁵³ *Will* dovrebbe essere evitato o impiegato con prudenza da parte della Svizzera; tale termine è considerato giuridicamente vincolante dagli Stati Uniti, mentre per il Regno Unito è un termine giuridicamente non vincolante.

ALLEGATO C - Schema della procedura di conclusione di un trattato¹⁵⁴



¹⁵⁴ Le fasi descritte non devono necessariamente essere tutte seguite o possono esserlo in un altro momento:

- le consultazioni interne e il mandato del Consiglio federale, se necessario, possono avvenire successivamente (n. marg. 33 segg.);
- alcune tappe internazionali come la parafatura, sempre facoltativa (cfr. n. marg. 90 seg.), e la preparazione degli *alternat* non si applicano ai trattati multilaterali;
- è possibile che un trattato multilaterale non sia firmato; in tal caso la ratifica è spesso denominata adesione;
- i pieni poteri non sono richiesti né ai capi di Stato, né ai capi di Governo, né ai ministri degli esteri, né talvolta ai capi di missioni o rappresentanze accreditate, sulla base di una lunga prassi (art. 7 par. 2 CV);
- il principio della presentazione dei trattati al Parlamento comporta numerose eccezioni nella prassi (art. 166 cpv. 2 Cost.);
- il trattato sottostà al referendum solo se sono soddisfatte condizioni particolari (art. 140 segg. Cost.);
- se possibile, la decisione di ratifica da parte del Consiglio federale è presa con riserva di approvazione parlamentare, contemporaneamente all'approvazione del trattato;
- molti trattati non sono pubblicati (art. 3 LPubb e art. 1-3 OPubb).

ALLEGATO D - Promemoria firma autografa: trattati e altri strumenti bilaterali¹⁵⁵

- Uno strumento bilaterale è prodotto in due esemplari (**alternat**), uno svizzero che menziona la Svizzera per prima (Accordo tra la Svizzera e ...; la firma svizzera è a sinistra) e l'altro per lo Stato partner che menziona quest'ultimo per primo (Accordo tra... e la Svizzera; la firma svizzera è a destra).
- Ogni **alternat** contiene il testo dello strumento in tutte le **lingue** originali. L'ordine in cui le versioni linguistiche si susseguono varia a seconda dell'**alternat**: per la Svizzera il francese, il tedesco oppure l'italiano compaiono per primi.
- Il **materiale** svizzero (carta, cartella, cordoncino e indicazioni pratiche) è a disposizione presso la Sezione Trattati della DDIP. L'**alternat** svizzero è stampato su carta fornita dalla Svizzera, l'**alternat** dello Stato partner su carta fornita da quest'ultimo. Gli accordi di maggiore importanza sono posti in una cartella e rilegati con un cordoncino. Per gli altri, le pagine possono essere poste in una cartella chiusa da una clip a molla oppure in un semplice fascicolo di cartoncino, che però deve essere aggraffato.
- Di solito ogni Stato partner prepara il proprio **alternat**, ma l'autore di una versione linguistica dovrebbe fornire il testo dei due **alternat**. Qualora fosse comunque lo Stato ospite della firma a **stampare** le varie versioni linguistiche, lo Stato partner deve fornirgli la propria carta. In ogni caso, è necessario controllare prima della firma che ogni **alternat** contenga lo stesso testo e che le versioni linguistiche siano materialmente identiche.
- In via eccezionale, per i trattati e su richiesta esclusiva dello Stato partner, è possibile apporre **sigilli di ceralacca**, dopo verifica dei due **alternat** e di tutte le versioni linguistiche, presso il Ministero degli affari esteri del Paese ospite della firma (a Berna, almeno alla vigilia della firma presso la Sezione Trattati, che dispone di un sigillo del DFAE). Per la Svizzera, può essere utilizzato il sigillo del dipartimento o dell'ufficio del capodelegazione o, all'estero, quello dell'ambasciata.
- Unicamente per i trattati, i **pieni poteri** sono scambiati prima della firma. Solo i capi di Stato, i capi di Governo e i ministri degli affari esteri sono dispensati dal presentare tale documento.
- Ognuna delle parti **firma** dapprima il proprio **alternat** in tutte le lingue prima di firmare l'altro e di portare con sé il proprio.

Documenti da far pervenire al DDIP/DFAE all'atto della firma o ricezione

La Sezione Trattati è informata tempestivamente e riceve quanto prima:

1. **L'originale dello strumento (alternat svizzero)**. Solo i testi giuridicamente non vincolanti che non emanano dal DFAE e non sono stati approvati dal Consiglio federale rimangono in originale presso gli uffici. Le copie necessarie alle rappresentanze o agli uffici devono essere prodotte prima di consegnare l'originale alla Sezione Trattati.
2. Inoltre, per i trattati:
 - **l'originale dei pieni poteri dello Stato partner** con la traduzione se necessaria;
 - per i trattati che entrano in vigore mediante notifica della conclusione delle procedure richieste (notifica effettuata sempre per o su istruzione della Sezione Trattati), **una copia della nota svizzera** e l'originale della nota dello Stato partner con la traduzione se necessaria;
 - **una copia della base giuridica che ha permesso la conclusione dell'accordo** (p. es. decisione del Consiglio federale o proposta e decisione del capo del dipartimento o dell'ufficio).

Berna, marzo 2023

¹⁵⁵ Per informazioni, per ottenere il materiale e trasmettere gli originali: DFAE, DDIP, Sezione Trattati, Palazzo federale Nord, Kochergasse 10, CH-3003 Berna, dv.staatsvertraege@eda.admin.ch, telefono +41 58 484 50 66.

ALLEGATO E - Clausole finali di un trattato. Esempi di disposizioni

Disposizioni finali di un trattato multilaterale¹⁵⁶

Art. 81 Firma

La presente convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite [...] nel modo seguente: sino al 30 novembre 1969 presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica di Austria ed in seguito sino al 30 aprile 1970 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. 82 Ratifica

La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 83 Adesione

La presente convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 81. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 84 Entrata in vigore

1 La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2 Per ogni Stato che ratificherà la convenzione o vi aderirà dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, la convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. 85 Testi autentici

L'originale della presente convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente autentici, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Vienna, il ventitré maggio millenovecentosessantanove. *(Seguono le firme)*

Disposizioni finali di un trattato bilaterale¹⁵⁷

Art. 37 Composizione delle controversie

Le controversie sull'interpretazione, l'applicazione o l'attuazione del presente Trattato sono risolte per via diplomatica [...].

Art. 38 Modifica del Trattato

Il presente Trattato può essere modificato dalle Parti di comune accordo in qualunque momento. Una modifica di questo tipo entra in vigore con la stessa procedura adottata per l'entrata in vigore del Trattato.

Art. 39 Entrata in vigore e denuncia

1. Le Parti s'informano reciprocamente per scritto quando le prescrizioni del rispettivo diritto interno per l'entrata in vigore del presente Trattato sono adempiute. Il Trattato entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data di ricezione dell'ultima comunicazione.

2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante una comunicazione scritta trasmessa per via diplomatica all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della suddetta comunicazione. [...]

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Berna, il 4 febbraio 2019, in due esemplari in lingua inglese, indonesiana e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, fa stato il testo inglese.

Per la Confederazione svizzera:
(Seguono le firme)

Per la Repubblica di Indonesia:

¹⁵⁶ Tratte dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (CV; RS 0.111).

¹⁵⁷ Tratte dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Indonesia (RS 0.351.942.7).

ALLEGATO F - La competenza in Svizzera per concludere uno strumento internazionale¹⁵⁸

Natura del testo. Per determinare la competenza di concludere, in Svizzera, un qualsiasi testo internazionale, occorre innanzitutto *accordarsi* con gli Stati partner sulla natura del testo (trattato internazionale o strumento giuridicamente non vincolante) e *formularlo* di conseguenza.


→ **Trattato internazionale.** Quando un testo è formulato in maniera tale per cui la Confederazione si assume impegni giuridicamente vincolanti, la competenza di concludere spetta *in linea di principio al Parlamento*. Questa competenza spetta al Consiglio federale, a un dipartimento o a un ufficio se esiste una delega legale in loro favore relativa alla competenza di concludere.

⚠ I trattati non sottoposti al Parlamento devono figurare nel rapporto annuale sui trattati.

→ **Strumento giuridicamente non vincolante.** Il testo indica chiaramente che gli Stati partner escludono ogni obbligo giuridico. La competenza di concludere spetta *in linea di principio al Consiglio federale*. Un tale strumento può essere concluso da un dipartimento se riveste un'importanza molto limitata dal punto di vista della condotta della politica estera della Svizzera. La competenza spetta ai dipartimenti e agli uffici solo se questi dispongono di una delega per concludere anche trattati nell'ambito in questione.

⚠ Verificare sempre se un tale testo è uno strumento di *soft law*, cfr. Promemoria sulla soft law.¹⁵⁹

L'autorità competente in Svizzera deve approvare la bozza del testo prima della firma o dell'approvazione definitiva a livello internazionale.



¹⁵⁸ Cfr. anche GAAC 70.69 (2006 IV). La modifica o la denuncia seguono le stesse regole.

¹⁵⁹ Cfr. n. marg. 23.

ALLEGATO G - Opere di riferimento

AUST, ANTHONY, *Modern Treaty Law and Practice*, 3^a ed., University Press, Cambridge 2013

CORTEN, OLIVIER/KLEIN, PIERRE (ed.), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary*, 2 volumi, University Press, Oxford 2011

CORTEN, OLIVIER/KLEIN, PIERRE (dir.), *Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article*, 3 volumi, Bruylant, Bruxelles 2006

DÖRR, OLIVER/SCHMALENBACH, KIRSTEN (ed.), *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*, 2^a ed., Springer, Berlino e Heidelberg 2018

VILLIGER, MARK E., *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Martinus Nijhoff Publishers, Leida e Boston 2009

TAVOLA DELLE LEGGI CITATE

RS 101 – Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.)

art. 5 cpv. 4: n. marg. 178

art. 48: nota 9

art. 54 cpv. 1: n. marg. 26, 109

art. 55 cpv. 3: n. marg. 27

art. 56: n. marg. 28 seg.

art. 139 cpv. 3: n. marg. 178

art. 140 cpv. 1: n. marg. 32, 117, 161

art. 141 cpv. 1: n. marg. 32, 118 seg., 161

art. 140s.: nota 154

art. 141a: n. marg. 120

art. 147: n. marg. 32

art. 164 cpv. 1: n. marg. 119

art. 166 cpv. 1: n. marg. 111

art. 166 cpv. 2: n. marg. 109, 129, nota 154

art. 172 cpv. 3: n. marg. 28

art. 184 cpv. 1: n. marg. 34, 108, 112, 122, 160

art. 184 cpv. 2: n. marg. 110, 113, 128

art. 186 cpv. 3: n. marg. 28

RS 138.1 – Legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC)

n. marg. 27

art. 7: n. marg. 27

RS 152.11 – Ordinanza dell'8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr)

art. 4 cpv. 3: nota 134

RS 170.512 – Legge del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)

art. 1a: nota 118

art. 3: nota 154

art. 3 cpv. 1: nota 112

art. 3 cpv. 2 e 3: nota 113

art. 5: n. marg. 162

art. 6: n. marg. 173

art. 7 cpv. 1 e 2: n. marg. 163

art. 8: n. marg. 164

art. 11: n. marg. 166

art. 13 cpv. 1: n. marg. 168

art. 14 cpv. 1: nota 119

art. 14 cpv. 6: n. marg. 167

art. 15 cpv. 2: nota 118

art. 15 cpv. 3: n. marg. 165, nota 54

art. 16: n. marg. 169

RS 170.512.1 – Ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)

art. 1: note 113, 154

art. 2: n. marg. 162

art. 3: note 115

art. 13–16: n. marg. 162

art. 21: n. marg. 168

art. 27 lett. c: n. marg. 171

art. 42 cpv. 5: n. marg. 163

RS 171.10 – Legge del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)

art. 22 cpv. 4: n. marg. 119

art. 24 cpv. 2: nota 79

art. 152 cpv. 2 e 3: n. marg. 111

art. 152 cpv. 3: nota 29

art. 152 cpv. 3bis: nota 46

art. 152 cpv. 3bis e 3ter: nota 94

RS 172.061 – Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo)

art. 2: nota 28

art. 3 e 3a: nota 27

RS 172.010 – Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

art. 7a cpv. 1: n. marg. 114, nota 79

art. 7a cpv. 2: n. marg. 114

art. 7a cpv. 2–4: n. marg. 159, note 80, 114

art. 7a cpv. 3 e 4: n. marg. 115

art. 7b: note 46, 92

art. 7b^{bis} cpv. 1 e 2: note 94

art. 48a cpv. 1: n. marg. 116

art. 48a cpv. 2: n. marg. 124

art. 61c e 62: nota 24

RS 172.010.1 – Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

art. 5b: note 29, 82

art. 5c: nota 129

art. 27o–27t: nota 24

RS 172.211.1 – Ordinanza del 20 aprile 2011 sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)
art. 8 cpv. 3: note 58, 96, 134

RS 441.1 – Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)
art. 13: nota 52

RS 441.11 – Ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing)
art. 5: nota 52

RS 510.411 – Ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni (OPri)
note 127

RS 946.201 – Legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne
art. 10 cpv. 2 e 3: nota 81

RS 0.111 – Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (CV)
art. 2 par. 1: n. marg. 99, 133, 142, note 1, 4
art. 3: nota 3
art. 6: n. marg. 107
art. 7: n. marg. 94
art. 7 par. 2: nota 154
art. 9 seg.: n. marg. 41
art. 10: n. marg. 90, 92
art. 11: nota 95
art. 12: n. marg. 126
art. 12 par. 1: n. marg. 96
art. 12 par. 2: n. marg. 90, 92
art. 13: nota 7
art. 14 par. 1: n. marg. 128
art. 14 par. 2: n. marg. 133
art. 15: n. marg. 135
art. 16: n. marg. 131
art. 18: n. marg. 96
art. 19: n. marg. 151, nota 106
art. 19 segg.: n. marg. 142
art. 20: n. marg. 77
art. 20 par. 1: n. marg. 146
art. 20 par. 5: n. marg. 155
art. 20 segg.: n. marg. 153
art. 21 par. 1 e 2: n. marg. 145
art. 23 par. 2: n. marg. 106
art. 24 par. 1 e 2: n. marg. 52
art. 25: n. marg. 53, nota 145
art. 26: nota 150
art. 27: n. marg. 180
art. 28: n. marg. 183
art. 29: n. marg. 58
art. 30 par. 2 e 3: n. marg. 184
art. 30 par. 4: n. marg. 182
art. 31 par. 1 e 3: n. marg. 194
art. 31 a 33: n. marg. 194
art. 32: n. marg. 196
art. 33: n. marg. 66
art. 34 segg.: n. marg. 182
art. 39: n. marg. 187
art. 40 seg.: n. marg. 188
art. 44: n. marg. 186
art. 46: n. marg. 190
art. 48 par. 1 e 3: n. marg. 71
art. 48 a 52: n. marg. 190
art. 53: n. marg. 178, 191
art. 54 a 64: n. marg. 61, 193
art. 55: n. marg. 57
art. 56: n. marg. 56
art. 57: n. marg. 185
art. 57 seg.: n. marg. 62
art. 58: n. marg. 185
art. 59 par. 1: n. marg. 184
art. 60: n. marg. 185
art. 65 a 68: n. marg. 185
art. 76 par. 2: n. marg. 75
art. 76 a 80: n. marg. 75
art. 77: n. marg. 75, 131, nota 133
art. 79: n. marg. 72, 77
art. 80: nota 133
art. 81 segg.: nota 156

RS 0.120 – Statuto delle Nazioni Unite del 16 giugno 1945
art. 102 par. 1: nota 131

Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali (FF 1989 II 631)
art. 2 cpv. 1: nota 98

Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978 sulla successione degli Stati nei trattati (RTNU n° 33356, volume 1946, pag. 3)
n. marg. 137
art. 11 seg.: n. marg. 138
art. 15: n. marg. 141
art. 16 segg.: n. marg. 138
art. 31 segg.: n. marg. 141

INDICE ANALITICO

Con riferimento ai numeri a margine

Accessione (v. anche Adesione).....	135
Accettazione (v. anche Riserva).....	24, 133 , 142
Accordo (v. anche Consenso a essere vincolato).....	9
quadro, di progetto.....	9
Adempimento delle procedure (v. Notifica)	
Adesione.....	52, 76, 117 segg., 127, 135 seg. , 138, 141 seg., 144
Adozione.....	35, 38, 40, 41 seg. , 90, 102, 168
<i>Agreed Minutes</i>	18
Allegati.....	11, 51, 63 seg. , 87, 97, 100, 142, 189
<i>Alternat</i>	71, 79 segg. , 83 segg., 97, 131, 175 segg.
Annullamento.....	191
Applicabilità / Applicazione (v. anche Attuazione).....	21, 50 seg., 181 segg.
Diretta.....	119, 181
provvisoria.....	53 segg. , 121, 163, 186
territoriale	58 , 105, 137 segg.
Approvazione (v. anche Competenza).....	54 seg., 133 , 142
Archiviazione	175 segg.
Atto 17	
conclusivo	139
costitutivo	17, 136 , 141
di conferma formale	134
finale.....	18, 39 seg., 42
unilaterale (v. anche Dichiarazione unilaterale).....	24 seg. , 154
Atto aggiuntivo (v. anche Modifica)	17
Attuazione (v. anche Applicazione).....	9 seg., 27, 105, 118 segg.
Autenticazione (v. Adozione e Versione autentica)	
Banca dati	170 , 175
Buona fede	96, 194
Cambiamento fondamentale di circostanze	193
Cantoni	15, 26 segg. , 30, 32, 117 seg., 178
Carta.....	17
Carta (v. Materiale)	
Ceralacca (v. Sigillo)	
Clausole finali	12, 22, 48, 50 segg. , 75
Commissioni parlamentari.....	34, 54, 111, 123, 173
Competenza (v. anche Pieni poteri)	
d'approvazione, di conclusione.....	25 seg., 54 seg., 107 segg. , 125, 129, 180, 190
di denunciare	29, 57, 109, 114, 122 seg.
delegata (v. Delegazione)	
di sospendere	62, 122
Composizione delle controversie	21, 51
Comunicato	18
Conclusione (v. Adozione, Competenza e Firma)	
Concordato.....	15
Conferenza.....	35 segg. , 102
Consenso a essere vincolato	12, 52, 71, 96, 126 segg. , 134, 155, 188, 190
Consuetudine	1, 23, 75, 193 segg.
Consultazione.....	27, 32 segg.
Continuazione, continuità (v. Successione)	
Convenzione.....	8
Copertina (v. anche Materiale).....	79, 83 seg. , 87
Copia (certificata) conforme	76, 89 , 174 seg., 177
Cordoncino (v. Nastro)	
Correzione	71 seg. , 76 seg.
Corruzione.....	190

Data (v. Luogo e data)	
Decisione	18
Delegazione (di competenza)	108, 116 , 159
Denominazione (v. Titolo)	
Denuncia (v. anche Competenza di denunciare, Trattato non denunciabile)	
.....	12, 21, 29, 56 seg. , 59, 107ss, 112, 124., 177, 185185s., 192
Depositario	57, 70, 72 segg. , 89, 95, 102, 105, 131, 155, 170 segg.
Desuetudine	139, 193
Dichiarazione	17, 58, 76, 105 seg., 131, 142, 147 segg. , 158
comune	18, 142
di reciprocità	16
d'intenti	18, 23
interpretativa	18, 148
ministeriale	18, 108
qualificata (v. Riserva)	
territoriale (v. Applicazione territoriale)	
unilaterale (v. anche Atto unilaterale)	24seg., 105, 142, 147 segg.
Diritto consuetudinario (v. Consuetudine)	
Diritto internazionale e diritto interno	178 segg.
Diritto mite (v. Soft law)	
Disposizioni, dispositivo (v. Struttura / Suddivisione)	
Divergenza (v. anche Interpretazione)	67, 70 seg.
Dolo	190
Dualismo	179
Durata	21, 59 seg. , 118, 162, 192
Effetto anticipato (v. anche Non retroattività)	183
Elaborazione (v. Redazione)	
Emendamento (v. anche Modifica)	17
Entrata in vigore	2, 12 seg., 21, 52 segg. , 103, 128, 130, 135, 154, 163, 175 seg., 183, 188 seg.
Errore (v. anche Correzione)	190
Esecuzione, estinzione (v. anche Attuazione)	59, 61 seg. , 186, 192 seg.
Fine (v. Denuncia e Esecuzione, estinzione)	
Firma	29, 44, 64, 81, 86 seg., 90 segg., 96 segg. , 104, 113, 142, 177, 183
<i>ad referendum</i>	92
autografa	97 segg.
definitiva	92, 96, 126 segg.
delegata	95
elettronica	94, 99 segg. , 175, 177
per corrispondenza, per videoconferenza	103
semplice / con riserva di ratifica	33, 93, 96 segg. , 106, 113, 128, 135 seg., 144
Foglio federale (FF)	168 segg.
Forma, formato	3 seg. , 11, 67, 79 segg.
Formulazione (v. Redazione)	
Forza maggiore	61
<i>Gentleman's agreement</i>	4
Importanza minore (v. Portata limitata)	
Integrità dei trattati	100, 143 , 154
Interpretazione	6, 46, 49, 51, 66 seg., 148, 178, 194 segg.
Intesa (accordo)	10
<i>Jus cogens</i>	151, 178 , 191, 193
Lavori preparatori	32, 37 seg., 152, 196
Lingua	13, 44, 65 segg. , 77, 80 segg., 97, 102, 165, 167, 174
Livello (delle parti)	44, 98
Luogo e data	21, 100, 101 segg.

Mandato di negoziazione	33, 34 segg. , 39 seg., 111 seg., 189
Materiale	79 segg.
Memorandum d'intesa	18
<i>Minutes</i>	18
Modifica	11, 17 seg., 60, 70, 107 segg., 114 seg., 122 segg., 159, 162, 177, 187 segg. , 192
<i>Modus vivendi</i>	18
Monismo	179
<i>MoU</i> (v. Memorandum d'intesa)	
Mozione	125
Nastro	79, 84 seg.
Negoziazione (v. anche Mandato di negoziazione)	27, 30 segg. , 48, 50, 67, 73, 90, 142
Norme	17
di diritto	8, 118 segg., 161
imperative (v. <i>Jus cogens</i>)	
Nota a piè di pagina	49
Notifica	
della conclusione delle procedure	130 , 158, 176
depositario	57, 72, 76, 155, 157
Nullità	190 seg.
Obblighi giuridici	1, 6, 18 segg., 24, 46, 107 seg. , 115, 142 seg., 150, 161 segg., 182
Obiezione	72, 153 segg. , 160, 189
Oggetto (v. Scopo)	
<i>Opting / contracting out</i>	189
Organizzazione internazionale	8, 31, 36, 38, 44 , 65, 69, 73, 102, 117 segg., 134, 136, 141, 170
Originale	72, 80, 88 segg. , 95, 97, 165, 175 segg.
Parafatura	40, 64, 90 segg.
Parti (denominazione delle)	44 seg.
Patto	17
Piano (v. Struttura / Suddivisione)	
Pieni poteri	
di firma	13, 40, 47, 76, 90, 93 segg. , 104, 127, 176
di negoziazione	36, 39 seg.
Portata limitata	36, 108, 114 segg. , 159, 162
Preambolo	12, 44 segg. , 81, 152
Primazia (v. Diritto internazionale e diritto interno)	
Procedura (v. Competenza e Notifica)	
Promemoria	18
Protocollo	14 , 51, 63 seg.
aggiuntivo	14
d'intesa	17
Pubblicazione	68, 161 segg. , 169 segg., 177
Raccolta	
dei trattati delle Nazioni Unite	174
sistematica (RS)	68, 166 segg.
ufficiale (RU)	68, 161 segg.
Raccomandazione	18
Rapporto annuale	124 seg. , 173
Ratifica	52, 76, 93, 97, 106, 113, 121, 127, 128 segg. , 142, 144, 155, 158 seg.
Redazione	20, 22, 37 seg. , 41, 43, 48, 50, 65, 71, 102
Referendum, facoltativo, obbligatorio	32, 117 segg. , 120 seg., 132, 161, 168
Registrazione	76, 174 segg.
Regolamento	17
Responsabilità internazionale	18 , 107, 137
Retroattività	156, 183
Revisione (v. Modifica)	
Rinnovo, proroga	59 , 109
Riserva	76 seg., 105 seg., 110, 131, 142 segg. , 147, 158 segg.

accettazione.....	146, 153, 156
modifica.....	159
obiezione (v. questo termine)	
ritiro.....	76, 156 seg. , 159
tardiva.....	144
Risoluzione.....	18
Ritiro (v. anche Riserva).....	56 seg. , 122
Scambio di lettere / di note.....	3, 11 segg. , 16, 63 seg., 71, 104, 139, 187
Scindibilità (v. anche Struttura / Suddivisione).....	186
Scopo.....	46 , 151 seg., 185, 194
Secessione.....	141
<i>Self-executing</i> (v. Applicabilità diretta)	
Separazione di Stati.....	137, 141
Sigillo.....	79, 85 segg.
<i>Soft law</i>	23 , 108, 111
Soggetto di diritto internazionale.....	1 , 24, 26, 31, 107
Sospensione (v. anche Competenza di sospendere).....	53, 62, 125, 185 seg.
Stato (v. anche Successione).....	44 , 73, 93, 170
Statuto.....	17
Strumento	
di ratifica / di adesione.....	76, 97, 106, 113, 129 segg. , 135, 144, 158
giuridicamente non vincolante.....	6, 18 segg. , 107 seg. , 111 seg., 170
Struttura, Suddivisione.....	43 segg.
Successione.....	76, 137 segg.
Termine (v. Denuncia e Esecuzione, Estinzione)	
Testo autentico (v. Versione autentica)	
Titolo.....	1, 5 segg. , 19, 22, 44 seg., 81, 152
Traduzione.....	68 segg. , 163, 165, 174
Trattato (definizione).....	1 seg. , 7
classificato (confidenziale o segreto).....	62, 172 seg. , 175
d'esecuzione.....	115
e diritto interno (v. Diritto internazionale e diritto interno)	
non denunciabile.....	56 , 59, 118 seg.
non pubblicato.....	161 seg. , 170
orale, verbale.....	4
standardizzato.....	35, 43 , 118
successivo.....	184
Unificazione di Stati.....	137, 141
Verbale.....	18 , 72, 131
Verbale d'accordo.....	18
Versione autentica.....	41, 66 seg. , 68 segg., 96, 100, 165
Violazione.....	185, 193
di disposizioni di diritto interno.....	180, 190
Violenza.....	190

Impressum

Edizione:

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP

CH 3003 Berna

www.dfae.admin.ch/ddip

Impaginazione:

Comunicazione visiva DFAE, Berna

Ordini, contatto specializzato:

DFAE, DDIP, Sezione Trattati

Tel: +41 (0)58 484 50 66

E-mail: dv.staatsvertraege@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in francese, tedesco e inglese

ed è scaricabile ai rispettivi indirizzi: www.dfae.admin.ch/trattati,

www.dfae.admin.ch/traites, www.eda.admin.ch/vertraege e

www.fdfa.admin.ch/treaties.

4^a edizione, Berna, 2023